



REGIONE PUGLIA

AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE
Servizio Demanio e Patrimonio

PIANO REGIONALE DELLE COSTE

ALLEGATO 2: CONTRODEDUZIONI

OSSERVAZIONE 01

PROPONENTE: Comune di Vieste

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: "...sarebbe utile, per i Comuni costieri, che la Regione Puglia in sede di Piano Regionale delle Coste fornisca anche indicazioni ed esempi precisi sulle tipologie costruttive di opere consentite sul demanio marittimo, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- rivestimenti di cucine, servizi igienici, etc. che devono costituire una superficie uniforme, lavabile, priva di giunti e fessure di alcun tipo, al fine di ottenere i necessari assenti igienico sanitari;
- strutture fondali, che devono rispettare anche i dettami del DM 14/01/2008 specie in zone sismiche...

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: la rispondenza al requisito della "facile amovibilità" dei manufatti destinati ai servizi di spiaggia, rappresenta un preciso obbligo normativo. Tale caratteristica, infatti, dovrà essere intesa come una specificità strutturale che ogni opera insistente sull'arenile deve innanzitutto presentare, salva la successiva verifica di compatibilità rispetto agli altri vincoli di natura territoriale.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 02

PROPONENTE: Associazione Pro Loco Torre Vado

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Si chiede di modificare la classificazione C3S3 in quanto il tratto di costa compreso tra la Torre e via Apulia è sottoposto a forti rischi idrogeologici ha già subito una forte erosione, mentre la forte antropizzazione della fascia di rispetto richiede una tutela maggiore dal punto di vista della sensibilità ambientale. Quanto richiesto è specificatamente previsto dalla Legge Regionale n. 17/06 ma risulta essere obbligatorio anche nel rispetto delle qualificata documentazione che accompagna il Piano Coste Regionale

PUNTO 2: Con riferimento alla località "Sorgenti", tratto di costa compreso tra via Apulia e via Genova, occorre definire quell'area come spiaggia libera tout court per i seguenti motivi:

- sia per le valutazioni e la necessità di tutela evidenziate dalla Relazione redatta dai biologi Dott. Leonardo Beccarisi e Dott. Marcello Posi sull'ecosistema generato dalle dinamiche relazionali dei flussi di acqua dolce e salata, influendo sull'habitat al punto da essere scelto quale luogo di temporanee soste dalla fauna acquatica migratoria protetta. Obblighi previsti dalla Legge n. 157 dell'11/02/1992 integrata dalla Legge n. 221 del 03.10.2002, che recepisce le Direttive Comunitarie CEE n. 79/49, n. 85/411 e n. 91/244;
- sia in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 16, lett. b) e c) della Legge n. 17/2006 che vieta il rilascio, il rinnovo e la variazione di concessioni demaniali presso "foci di fiumi o di torrenti o di corsi d'acqua, comunque classificati" e "canali alluvionali".

Lasciare completamente libera, cioè priva di qualsiasi struttura anche a carattere precario e temporaneo, la suddetta area è un obbligo che scaturisce dall'ecosistema prodotto dall'interazione tra acqua marina e fenomeni sorgivi e che ha creato un habitat ideale per la sosta di alcune specie protette dell'avifauna acquatica. Va tutelata e lasciata completamente libera quell'area sia per lo stretto legame culturale e storico che la popolazione residente ha con quel luogo sia per l'interesse dimostrato dalla popolazione turistica (che è la vera ricchezza di questa terra) per queste acque nelle quali piace immergersi dopo un bagno. E' interesse, infine, dell'Amministrazione Comunale lasciare libera quell'area sia per poter prevedere adeguati interventi di gestione dell'emergenza idrogeologica destinata ad aggravarsi sempre di più sia per non essere chiamata a risarcire danni determinati dal frequente riversarsi sulla costa di grandi quantità di acqua pluviale. rischi idrogeologici.

PUNTO 3: Quanto osservato sopra, con la sola eccezione delle considerazioni in materia di tutela dell'avifauna acquatica, vale anche per i tratti di costa lato Ovest (Torre via Apulia) nei quali sboccano i canali di acqua pluviale e precisamente quelli antistanti a via Fiorilli, via Scalelle e via Milano. Oltre ad un elevato grado di tutela di tutto il tratto di costa compreso tra la Torre e via Apulia sarebbe auspicabile prevedere e realizzare opere protettive sul muro che delimita il lungomare per evitare che le mareggiate lo asportino, considerato che oggi, anche durante mareggiate non eccezionali, le onde del mare si infrangono contro quel muro. E' appena il caso di sottolineare al riguardo che, come rilevato dal geologo Dott. Gianluca Seneri, i contributi prodotti dal geologo Marcello De Donatis, nominato dall'Amministrazione Comunale, e dal prof. Ing. Vincenzo Cotecchia, nominato dalla ditta A. & C. Costruzioni s.r.l. di Alessandro Trono in merito alla nota vicenda della concessione per la realizzazione di uno stabilimento balneare in località Sorgenti, riportano *dati bibliografici o dati analitici di scarso significato ai fini di una precisa e rigorosa ricostruzione di sito delle modalità di deflusso delle acque di falda.*

Si condivide, pertanto, integralmente il contenuto della Delibera del Consiglio Comunale di Morciano di Leuca n. 3 del 20 febbraio 2009, nella quale si riconosce che la località Sorgenti è un sito di interesse naturalistico di particolare interesse pubblico.

PUNTO 4: Tenuto conto del fatto che il tratto di costa Torre-Nepole non ha subito grosse trasformazioni geomorfologiche, se si esclude una concessione già operante (Il Profumo di Mare), e tenuto conto altresì del fatto che nel primo tratto adiacente alla suddetta concessione insiste una sorgente, si ritiene di dover riservare a questo primo tratto la stessa tutela invocata per il lato ovest del litorale, mentre per la parte terminale della costa ad est si possono prevedere tutele di grado inferiore in modo che il Piano Comunale delle Coste possa consentire la realizzazione di lidi o di spiagge libere attrezzate.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTI 1, 2, 3, 4: la sensibilità e la criticità, come si ricava dalla Relazione generale del Piano, sono parametri che rappresentano lo stato della fascia costiera dal punto di vista storico – ambientale e sotto il profilo dell'integrità fisica della costa. Per la loro valutazione sono stati individuati criteri che, opportunamente pesati tramite uno specifico processo di analisi, contribuiscono a definirli. Il risultato analitico di detta procedura ha portato alla classificazione dei tratti costieri secondo una matrice che individua nove livelli, a ciascuno dei quali è attribuita una speciale disciplina normativa in materia concessoria. Ciò posto, si comprende come l'individuazione delle zone omogenee per sensibilità ambientale e criticità erosiva, non è un processo che scaturisce da percezioni soggettive, ma è derivata dall'applicazione di un metodo scientifico. E' evidente che possono essersi verificate delle sotto valutazioni connesse sia al metodo sia al livello di minore dettaglio della scala territoriale propria di una pianificazione di area vasta. Tuttavia, attraverso il Piano comunale non solo possono essere riportate le dovute variazioni alla predetta classificazione, giustificate dal maggiore livello di dettaglio delle analisi territoriale, ma soprattutto è possibile comunque attuare livelli più elevati di tutela delle aree costiere, riservandole esclusivamente alla libera fruizione, indipendentemente dalla stessa classificazione.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 03

PROPONENTE: Comune di Rodi Garganico

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Con riferimento al Rapporto Ambientale, si propone l'inserimento cartografico del Porto Turistico di Rodi Garganico;

PUNTO 2: In relazione al PCC, si propone di demandare alla Regione lo studio ed il monitoraggio delle dinamiche geomorfologiche e meteomarine connesse al fenomeno dell'erosione costiera e l'individuazione degli interventi di difesa e riqualificazione. Tanto al fine di evitare situazioni di conflitto tra i vari comuni, essendo gli studi ed i relativi interventi, estesi ad una scala sovracomunale;

PUNTO 3: In relazione al parametro di Concedibilità (PC) definito nelle N.T.A., fermo restando il rispetto del parametro fissato dall'art. 16.4 della L.R. 17/2006 ovvero di riservare comunque il 60% della consistenza demaniale (in termini di superficie) alla libera balneazione, al fine di salvaguardare gli utilizzi esistenti ed evitare di penalizzare comuni con aree demaniali poco profonde e/o non fruibili ai fini della balneazione, si propone di innalzare al 50% il PC per gli stabilimenti balneari;

PUNTO 4: Si propone di subordinare il rilascio di concessioni al preventivo parere dell'Autorità di Bacino nel caso di aree classificate dal PAI;

PUNTO 5: Si propone di eliminare il divieto di concessione di tratti di spiaggia di profondità inferiore a 15 m, o in subordine, di consentire la loro concessione solo in caso di presenza di retrostanti arenili (non demaniali) con destinazione d'uso turistico-ricreativa;

PUNTO 6: Si propone di innalzare a 150 m il fronte mare per gli stabilimenti balneari, o in subordine, di consentire ai concessionari di stabilimenti balneari esistenti, il rilascio di concessioni di spiaggia libera con servizi in adiacenza con fronte mare max di 100 m;

PUNTO 7: Prevedere un coordinamento delle normative di settore puntando alla individuazione di zone costiere di pregio paesaggistico e naturalistico da sottoporre a tutela assoluta con il divieto di concessioni per impianti eolici off-shore;

PUNTO 8: Prevedere standard di qualità in presenza dei quali:

- poter classificare gli stabilimenti tenendo conto della qualità dei servizi offerti e, quindi, anche delle tariffe praticabili;
- prevedere l'ammodernamento ciclico degli impianti, imponendo l'obbligo di allinearsi allo standard di qualità prescelto a pena di decadenza della concessione;
- prevedere bonus e premialità con possibilità di deroghe ai parametri predefiniti dal piano o agevolazioni concessorie per la parte flessibile in presenza di standard di eccellenza.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: l'aggiornamento cartografico relativo a opere realizzate successivamente alla definizione del quadro conoscitivo del Piano regionale, qual è il porto turistico di Rodi Garganico, è un preciso compito demandato alla pianificazione comunale, oltre a quello di integrarlo/migliorarlo a una scala di dettaglio maggiore.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 2: il monitoraggio delle aree in erosione è un'attività che spetta in via prioritaria ai singoli comuni costieri e la verifica di fattibilità delle eventuali opere di stabilizzazione dovrà essere estesa all'intera unità fisiografica, nel cui ambito avvengono i fenomeni morfodinamici della linea di costa. Ciò anche al fine di tutelare gli interessi sovracomunali.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 3: la variazione proposta è in contrasto con le previsioni normative regionali in materia.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 4: la variazione proposta è in contrasto con le previsioni normative regionali in materia.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 5: Il limite minimo di profondità di 15 m previsto dall'art. 5.2 delle NTA ai fini della concedibilità discende dalla considerazione che larghezze così esigue non consentono una gestione economicamente vantaggiosa della struttura balneare. Pur tuttavia si riconosce che potrebbero verificarsi particolari situazioni locali che consentano un esercizio razionale anche per profondità di spiaggia inferiori. Pertanto si ritiene che l'osservazione sia parzialmente accoglibile, aggiungendo all'art. 5.2 il seguente comma.

In deroga alla prescrizione presente nell'art. 5.2 delle NTA del PRC che prevede il limite minimo insuperabile di 15 m di profondità di arenili concedibili, il PCC può prevedere la riduzione del relativo parametro in presenza di particolari morfologie costiere riferibili alla ubicazione, all'accessibilità nonché alla tipologia.

OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE

PUNTO 6: il limite dei 100 m. di fronte – mare concedibile, trova la sua rispondenza logica nel principio normativo dell'accessibilità ai beni demaniali marittimi e al mare territoriale per la libera fruizione (art. 1 – comma 4 lett. b della Legge regionale 17/2006), ed è, in tal senso, dalla pianificazione costiera regionale, associato all'esigenza di assicurare corridoi pubblici, non particolarmente distanti fra loro, per il raggiungimento della battigia, quale fascia di libero transito e di uso collettivo del mare, evitando, peraltro, interferenze con le aree destinate al mantenimento delle strutture balneari.

L'osservazione, tuttavia, si ritiene accoglibile, attraverso la variazione del predetto limite da metri 100,00 a metri 150,00, considerando che tale nuova misura non inficia sostanzialmente la finalità alla quale la stessa sta a presidio. Pertanto, il secondo capoverso dell'Art. 8.1. – Aree in concessione per strutture balneari - delle Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali per la redazione dei Piani Comunali delle Coste, viene così modificato: *il PCC, avuto riguardo degli utilizzi già esistenti, indica la distribuzione e la consistenza dei singoli lotti concedibili, secondo moduli non frazionabili il cui fronte mare non deve essere inferiore a 20 m. e non deve superare la lunghezza dei 150 m.*

OSSERVAZIONE ACCOLTA

PUNTO 7: la installazione degli impianto off – shore, sotto gli aspetti demaniali, non è una disciplina riconducibile alla competenza regionale. Infatti, l'art. 105 del D.Lgs. 112/98, di trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regione, sottrae la specifica materia, qual è l'approvvigionamento di fonti di energia, dal processo evolutivo medesimo. Per tale ragione la Pianificazione costiera non costituisce lo strumento normativo idoneo per affrontare le problematiche rappresentate nella presente osservazione.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 8: l'armonizzazione delle esigenze di tutela dell'ambiente costiero e di valorizzazione delle attività turistiche esercitate sullo stesso, costituisce l'obiettivo primario della Pianificazione costiera, in ossequio al principio di eco – sostenibilità introdotto dalla normativa regionale in materia. Infatti, la qualità ambientale, per la specificità dei territori regionali, è considerata un fattore decisivo e imprescindibile dal punto di vista dell'offerta turistico – balneare.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 04

PROPONENTE: Comune di Morciano di Leuca – Gruppo consiliare di minoranza

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: I sottoscritti consiglieri di minoranza hanno ritenuto doveroso presentare tale osservazione in maniera autonoma ed indipendente dall'Amministrazione Comunale, segnalando alla Regione la situazione di criticità e sensibilità della nostra costa, ed in particolare del tratto interessato dall'affiorare della falda di acqua dolce a livello del mare, denominato "SORGENTI", fenomeno che in realtà interessa tutto il litorale ricadente nella Marina di Torre Vado, le quali pur essendo censite nel Piano Tutela delle Acque - Tavola n. 060400 - non sono mai state fatte oggetto di una specifica tutela, né legislativa né regolamentare, per cui non essendo state inserite nelle cartografie e negli elenchi delle emergenze costiere e nemmeno poste all'attenzione del demanio, non potevano quindi essere considerate di natura prescrittiva. In conseguenza di questo la stagione estiva ha visto l'avvio di lavori di costruzione di uno stabilimento balneare, rilasciata da codesto Settore, proprio su queste sorgenti. Va però evidenziato che nelle Norme tecniche di Attuazione del PUTT - art. 3.06 - le sorgenti rientrano nelle emergenze idrogeologiche che necessitano di tutela e salvaguardia. Si chiede che siano inserite nell'adeguamento al PRC, e nella redazione del PCC, al fine di conservare e tutelare il valore ambientale e naturale del nostro litorale...

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: la sensibilità ambientale, come si ricava dalla Relazione generale del Piano, rappresenta lo stato della fascia costiera dal punto di vista storico – ambientale, e per valutarla sono stati individuati criteri che, opportunamente pesati tramite uno specifico processo di analisi, contribuiscono a definirla. Il risultato analitico di detta procedura ha portato alla classificazione dei tratti costieri in alta, media e bassa sensibilità, che successivamente è stata corretta accorpando zona di costa contigue in un unico livello di sensibilità sulla base della prevalenza, secondo considerazioni cautelative dal punto di vista ambientale. Ciò posto, si comprende come l'individuazione delle zone omogenee per sensibilità ambientale, non è un processo che scaturisce da percezioni soggettive, ma è derivata dall'applicazione di un metodo scientifico. E' evidente che possono essersi verificate delle sotto valutazioni connesse sia al metodo sia al livello di minore dettaglio della scala territoriale propria di una pianificazione di area vasta. Tuttavia, attraverso il Piano comunale non solo possono essere riportate le dovute variazioni alla predetta classificazione, giustificate dal maggiore livello di dettaglio delle analisi territoriale, ma soprattutto è possibile comunque attuare livelli più elevati di tutela delle aree costiere, riservandole esclusivamente alla libera fruizione, tenuto conto che la predetta classificazione è soltanto finalizzata alla definizione di una adeguata disciplina amministrativa in ordine al rilascio delle concessioni.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 05

PROPONENTE: Comune di Porto Cesareo

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Si chiede di voler eliminare la disposizione di cui all'art. 5.2 relativa alla profondità di tratti di spiaggia inferiore a 15 m, da destinarsi esclusivamente a spiaggia libera;

PUNTO 2: Si chiede di voler rinnovare le concessioni demaniali marittime esistenti con un fronte mare superiore a 100 ml alla data di approvazione del presente piano, applicando il limite di cui all'art. 8.1 (FM non inferiore a 20 ml e non superiore a 100 ml);

PUNTO 3: Si chiede di portare la fascia di battigia da 5 m a 3 m per quei tratti di spiaggia di modesta profondità;

PUNTO 4: Si chiede di specificare meglio le modalità di attuazione del monitoraggio locale della costa, che dovranno espletare i Comuni, specificando metodologia, periodicità ed indicatori da valutare al fine di misurare la criticità erosiva e la sensibilità ambientale;

PUNTO 5: Si evidenzia come non sia stata presa in considerazione la Riserva Naturale Statale "Area Marina Protetta Porto Cesareo" istituita con D.M. 12/12/97 tra le forme di tutela ambientale del demanio marittimo.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: Il limite minimo di profondità di 15 m previsto dall'art. 5.2 delle NTA ai fini della concedibilità discende dalla considerazione che larghezze così esigue non consentono una gestione economicamente vantaggiosa della struttura balneare. Pur tuttavia si riconosce che potrebbero verificarsi particolari situazioni locali che consentano un esercizio razionale anche per profondità di spiaggia inferiori. Pertanto si ritiene che l'osservazione sia parzialmente accoglibile, aggiungendo all'art. 5.2 il seguente comma.

In deroga alla prescrizione presente nell'art. 5.2 delle NTA del PRC che prevede il limite minimo insuperabile di 15 m di profondità di arenili concedibili, il PCC può prevedere la riduzione del relativo parametro in presenza di particolari morfologie costiere riferibili alla ubicazione, all'accessibilità nonché alla tipologia.

OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE

PUNTO 2: il limite dei 100 m. di fronte – mare concedibile, trova la sua rispondenza logica nel principio normativo dell'accessibilità ai beni demaniali marittimi e al mare territoriale per la libera fruizione (art. 1 – comma 4 lett. b della Legge regionale 17/2006), ed è, in tal senso, dalla pianificazione costiera regionale, associato all'esigenza di assicurare corridoi pubblici, non particolarmente distanti fra loro, per il raggiungimento della battigia, quale fascia di libero transito e di uso collettivo del mare, evitando, peraltro, interferenze con le aree destinate al mantenimento delle strutture balneari.

L'osservazione, tuttavia, si ritiene parzialmente accoglibile, attraverso la variazione del predetto limite da metri 100,00 a metri 150,00, considerando che tale nuova misura non inficia sostanzialmente la finalità alla quale la stessa sta a presidio.

Pertanto, il secondo capoverso dell'Art. 8.1. – Aree in concessione per strutture balneari - delle Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali per la redazione dei Piani Comunali delle Coste, viene così modificato: *il PCC, avuto riguardo degli utilizzi già esistenti, indica la distribuzione e la consistenza dei singoli lotti concedibili, secondo moduli non frazionabili il cui fronte mare non deve essere inferiore a 20 m. e non deve superare la lunghezza dei 150 ml.*

OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE

PUNTO 3: la specifica problematica è stata già oggetto di disciplina nell'Ordinanza balneare.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 4: il monitoraggio delle aree in erosione è un'attività che spetta in via prioritaria ai singoli comuni costieri. Il Piano è lo strumento normativo attraverso il quale dovranno essere definite le relative modalità esecutive.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 5: la sensibilità ambientale, come si ricava dalla Relazione generale del Piano, rappresenta lo stato della fascia costiera dal punto di vista storico – ambientale, e per valutarla sono stati individuati criteri che, opportunamente pesati tramite uno specifico processo di analisi, contribuiscono a definirla. Il risultato analitico di detta procedura ha portato alla classificazione dei tratti costieri in alta, media e bassa sensibilità, che successivamente è stata corretta accorpendo zona di costa contigue in un unico livello di sensibilità sulla base della prevalenza, secondo considerazioni cautelative dal punto di vista ambientale. Ciò posto, si comprende come l'individuazione delle zone omogenee per sensibilità ambientale non è un processo che scaturisce da percezioni soggettive, ma è derivata dall'applicazione di un metodo scientifico. E' evidente che possono essersi verificate delle sotto valutazioni connesse sia al metodo sia al livello di minore dettaglio della scala territoriale propria di una pianificazione di area vasta. Tuttavia, attraverso il Piano comunale potranno essere introdotte le dovute variazioni al sistema conoscitivo.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 06

PROPONENTE: Torre Guaceto

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: la tavola 35 della Serie 3 “Evoluzione costa Sabbiosa” nel tratto di costa antistante gli isolotti di Apani individua due aree di costa in avanzamento. Poiché tali zone sono invece in forte arretramento, ne consegue una errata indicazione sulle criticità nella Serie 6, come anche è presente un'errata rappresentazione del tratto di costa in arretramento in corrispondenza di Punta Penna Grossa, mentre invece è in avanzamento nel suo tratto iniziale. Si chiede la correzione della tavola 35 della Serie 3;

PUNTO 2: le N.T.A. all'art. 5 Aree Vincolate prevedono che l'utilizzo in concessione del demanio marittimo ricadente in aree protette sia subordinato alla preventiva favorevole valutazione degli impatti prodotti. Si richiede una precisazione in merito alle procedure di assoggettazione alla Valutazione d'Incidenza in presenza di SIC. Si chiede che la procedura di Valutazione d'Incidenza sia estesa all'intero perimetro delle tre Aree marine protette presenti in Puglia come integrazione alle N.T.A.;

PUNTO 3: in zona B di aree marine protette è previsto il rilascio di concessioni d'intesa con l'ente di gestione, mentre in zona C le concessioni debbono essere rilasciate previo parere del soggetto gestore, secondo quanto definito dall'Accordo del 14 luglio 2005 della Conferenza Unificata.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: la criticità all'erosione della costa, è stata definita attraverso al costruzione di una matrice ambientale costituita da tre indicatori, opportunamente pesati: la tendenza evolutiva storica del litorale; lo stato di conservazione dei sistemi dunali; l'evoluzione recente del litorale. Tali indicatori sono stati desunti da appositi studi di monitoraggio della costa. Il risultato analitico di detta procedura ha portato alla classificazione dei tratti costieri in alta, media e bassa criticità. E' evidente che possono essersi verificate delle sotto valutazioni connesse sia al metodo sia al livello di minore dettaglio della scala territoriale propria di una pianificazione di area vasta. Il Piano comunale rappresenta lo strumento per integrare e migliorare il quadro conoscitivo del territorio costiero.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 2: la procedura di valutazione di incidenza ambientale, in quanto prevista da specifiche norme di natura ambientale, non è disciplinabile attraverso la pianificazione costiera.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 3: la pianificazione costiera regionale non ha modificato la tipologia e le modalità dei pareri da acquisire ai fini del rilascio di una concessione demaniale marittima.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 07

PROPONENTE: De Pace Chiara

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: si chiede di voler sostituire il limite dell'art. 8.1 relativo alla lunghezza del FM da 100 ml a 150 ml, in quanto per profondità di costa modestissime (Comune di Porto Cesareo) si possono inserire poche file di ombrelloni, che non ammortizzano la spesa di investimento.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: il limite dei 100 m. di fronte – mare concedibile, trova la sua rispondenza logica nel principio normativo dell'accessibilità ai beni demaniali marittimi e al mare territoriale per la libera fruizione (art. 1 – comma 4 lett. b della Legge regionale 17/2006), ed è, in tal senso, dalla pianificazione costiera regionale, associato all'esigenza di assicurare corridoi pubblici, non particolarmente distanti fra loro, per il raggiungimento della battigia, quale fascia di libero transito e di uso collettivo del mare, evitando, peraltro, interferenze con le aree destinate al mantenimento delle strutture balneari.

L'osservazione, tuttavia, si ritiene accoglibile, attraverso la variazione del predetto limite da metri 100,00 a metri 150,00, considerando che tale nuova misura non inficia sostanzialmente la finalità alla quale la stessa sta a presidio.

Pertanto, il secondo capoverso dell'Art. 8.1. – Aree in concessione per strutture balneari - delle Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali per la redazione dei Piani Comunali delle Coste, viene così modificato: *il PCC, avuto riguardo degli utilizzi già esistenti, indica la distribuzione e la consistenza dei singoli lotti concedibili, secondo moduli non frazionabili il cui fronte mare non deve essere inferiore a 20 m. e non deve superare la lunghezza dei 150 ml.*

OSSERVAZIONE ACCOLTA

OSSERVAZIONE 08

PROPONENTE: Comune di Monopoli

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Non è definita l'attivazione dell'Osservatorio Regionale della Costa, struttura operativa per la gestione dei dati che ai sensi dell'art. 6.2.5 per la costa monopolitana classificata C2.S2 accerta che i fenomeni erosivi siano stabilizzati attraverso una attività continua alla quale è subordinato il rilascio di nuove concessioni; pertanto tale norma congelerebbe ogni nuovo rilascio. Inoltre non è definita la struttura dell'Osservatorio, su quale scala deve intervenire, ma soprattutto con quali risorse tale struttura deve sostanzarsi e operare atteso che la sua istituzione è prevista nella fase 6 della scansione temporale del PRC ma la stessa delibera che la prevede non specifica alcuna risorsa e/o copertura finanziaria all'uopo destinata.

PUNTO 2: Le NTA prevedono una disciplina di definizione dimensionale che escluderebbe dalla applicazione gran parte della costa monopolitana. Infatti la costa monopolitana è caratterizzata da un tratto di costa rocciosa in cui si alternano piccole calette di sabbia della profondità di circa 15-20 metri nel tratto tra Polignano ed il Capitolo e un tratto sabbioso tra il Capitolo e Fasano, anch'esso di una profondità dell'arenile mediamente di 15-20 metri. Pertanto l'esclusione dalla concessione di tratti di spiaggia di profondità inferiore a 15 metri (art. 5.2 delle NTA del PRC: aree con divieto assoluto di concessione) precluderebbe la gran parte delle concessioni possibili anche in relazione alle fasce previste dall'art. 8.1 delle NTA. Se a questo si aggiungono gli altri divieti che il medesimo articolo prevede (lame, foci canali e relative fasce di rispetto) si riduce notevolmente ogni possibilità concessoria, anche senza l'installazione di strutture fisse e/o precarie (si pensi alle Spiagge Libere con Servizi). Nulla viene riferito rispetto alle concessioni sulle spiagge rocciose, in quanto particolare tipologia esistente e fruibile sulla costa locale.

PUNTO 3: Manca una adeguata flessibilità normativa che consenta, in applicazione delle competenze comunali e della propria autonomia gestionale, la programmazione del territorio. L'applicazione dell'art.2 delle stesse norme prevedono che il PCC fissa i principi e gli indirizzi generali e detta norme specifiche, in materia di tutela e uso del demanio marittimo, in armonia con le indicazioni del PRC: un piano regionale normativamente rigido e vincolante poco spazio lascia ad una disciplina comunale che si deve armonizzare e non adeguare il quella regionale. Infatti ai fini conoscitivi dello stato attuale del sistema costiero e della sua evoluzione, finalizzata alla costruzione di possibili scenari di intervento, il PCC, partendo dalle conoscenze e dagli indirizzi contenuti nel PRC, deve procedere alla ricognizione fisico - giuridica di dettaglio delle aree costiere di competenza e dunque non al contrario come fa il PRC che aprioristicamente esclude tutti i tratti di spiaggia di larghezza inferiore a 15 m senza valutare la effettiva consistenza delle spiagge di questo comune.

PUNTO 4: Le norme transitorie rimandano ai piani comunali la disciplina delle concessioni in essere senza prevedere specifiche norme transitorie del Piano Regionale ma soprattutto senza considerare che ci sono diritti acquisiti di tipo esennale che non vengono considerati nelle norme adottate, ed inoltre ci sono tutta una serie di obblighi che prevedono costi e tempi di adeguamento al PRC che non sono stimati e prevedibili.

PUNTO 5: Per le spiagge libere pari al 36% dell'intera consistenza non si prevedono forme incentivanti per i comuni da destinare alla manutenzione e gestione delle stesse, oltre che all'attrezzamento necessario per la fruibilità (rampe, servizi, igienici, ecc.): sarebbe invece auspicabile favorire, anche su quest'ulteriore 36% l'insediamento di Spiagge Libere con Servizi, tanto più perché si consente svolgimento di manifestazioni ricreative e sportive a carattere temporaneo.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: il monitoraggio delle aree in erosione è un'attività che spetta in via prioritaria ai singoli comuni costieri. L'Osservatorio Regionale è uno degli obiettivi fondamentali della strategia politica in materia di demanio marittimo dell'Amministrazione regionale finalizzata ad attuare uno sviluppo eco-sostenibile delle attività turistico - balneari. L'Osservatorio rappresenta l'obiettivo di lungo periodo da conseguire successivamente alla approvazione della pianificazione costiera, ancora in atto.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 2: Il limite minimo di profondità di 15 m previsto dall'art. 5.2 delle NTA ai fini della concedibilità discende dalla considerazione che larghezze così esigue non consentono una gestione economicamente vantaggiosa della struttura balneare. Pur tuttavia si riconosce che potrebbero verificarsi particolari situazioni locali che consentano un esercizio razionale anche per profondità di spiaggia inferiori. Pertanto si ritiene che l'osservazione sia parzialmente accoglibile, aggiungendo all'art. 5.2 il seguente comma.

In deroga alla prescrizione presente nell'art. 5.2 delle NTA del PRC che prevede il limite minimo insuperabile di 15 m di profondità di arenili concedibili, il PCC può prevedere la riduzione del relativo parametro in presenza di particolari morfologie costiere riferibili alla ubicazione, all'accessibilità nonché alla tipologia.

OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE

PUNTO 3: osservazione generica.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 4: alle concessioni in contrasto con la pianificazione, si applica l'Art. 16 – comma 7 – della Legge regionale 17/2006, il quale prevede un'apposita disciplina per la salvaguardia degli interessi preesistenti.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 5: i parametri percentuali relativi alle varie destinazioni previste, quali le spiagge libere, le spiagge libere con servizi e le spiagge in concessione, sono fissati dalla normativa regionale, pertanto non modificabili in sede di pianificazione.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 09

PROPONENTE: Comune di Palagiano

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Si ritiene opportuna una revisione dell'indicatore relativo allo stato di conservazione dei sistemi dunali nella matrice per l'attribuzione del grado di criticità (tabella 4.2,4.7 dell'allegato 7.1.2 del P.R.C.), portandolo da "1" a "0", attribuendo un valore complessivo di "20" anziché "50", in modo da riclassificare il litorale sabbioso del Comune di Palagiano, o almeno del tratto compreso fra Marina di Chiatona e la foce del fiume Lenne, da C2.S2 a C3.S2 (come descritto in modo dettagliato nella allegata relazione).

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: il sistema conoscitivo approntato dalla pianificazione regionale potrà essere integrato/aggiornato con la pianificazione costiera comunale, la quale assicura livelli di dettaglio maggiori ottenibili da una pianificazione di area vasta.

Il Piano comunale, conseguentemente, potrà confermare o variare i livelli di classificazione previsti dall'art. 6.1 Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali, alla luce della esecuzione di nuove opere che hanno modificato lo stato degli apparati dunali.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 10

PROPONENTE: Movimento Azzurro Brindisi

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: La messa in sicurezza del sito archeologico che va dalla zona denominata "isoletta " a quella denominata "mezzaluna" fino a finire a Torre Santa Sabina. Vedi allegato rilievo planoaltimetrico Torre Santa Sabina;

PUNTO 2: La salvaguardia e la riqualificazione del sistema spiaggia-dune nel tratto che va da Lamaforca fino ai confini della riserva di Torre Guaceto e l'affissione di apposita cartellonistica.

PUNTO 3: La salvaguardia degli stagni costieri della Mezzaluna del Pantano Scianni e la zona paludosa di Morgicchio con apposita segnaletica e chiusura dei tratti di viabilità limitrofa ad essi, con revoca delle concessioni vicine per consentire la presenza di uccelli migratori e diminuire l'impatto antropico su ecosistemi così fragili.

PUNTO 4: Una normativa più severa (revoca della concessione) per titolari di concessioni demaniali nei tratti interessati dalle concessioni stesse o limitrofi dove avvengono sbancamenti o danneggiamento dello stato dei luoghi per azioni non attribuibili ad eventi naturali come vento/pioggia o forti mareggiate.

PUNTO 5: La formazione di percorsi geoturistici che valorizzino il tratto di costa Lamaforca-Torre Santa Sabina.

CONTRODEDUZIONE:

Le proposte presentate per mezzo della presente osservazione riguardano aspetti specifici del territorio di Carovigno, per cui potranno costituire l'oggetto di puntuale valutazione in sede di pianificazione comunale.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 11

PROPONENTE: Comune di Morciano di Leuca

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Si chiede che l'area in esame, localizzata nella sub-unità Castrignano del Capo Gallipoli/Punta Pizzo, che è stata perimetrata con la sigla C3.S3 ossia "zona a bassa criticità e costa a bassa sensibilità ambientale", sia portata al grado massimo di tutela, poiché tutta la zona è interessata dalla presenza di sorgenti d'acqua dolce. Considerando che tali emergenze vengono tutelate dal PUTT/P, infatti le Norme Tecniche di Attuazione del PUTT, l'art. 3.06 afferma che le sorgenti rientrano fra quelle emergenze idrogeologiche che necessitano di tutela e salvaguardia. Nel punto 3.06.4 "prescrizione di base" si legifera che tali emergenze sono soggette a *tutela integrale* per l'area annessa che, per le emergenze idrogeologiche, è stabilita pari a 150 metri.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: il sistema conoscitivo approntato dalla pianificazione regionale può essere corretto e integrato con quello relativo alla pianificazione costiera comunale, il quale assicura livelli di dettaglio maggiori rispetto a quello della pianificazione di area vasta.

Peraltro, la possibilità di attuare una più elevata tutela del tratto di costa oggetto della segnalazione, resta comunque impregiudicata, tenuto conto che con il piano comunale tali aree potranno essere esclusivamente riservate alla libera fruizione, indipendentemente dalla classificazione di cui all'Art. 6.1. delle Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 12

PROPONENTE: Legambiente Salve

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Concordiamo con quanto previsto nella delibera del Consiglio comunale di Salve n. 5 del 31.03.2006 e precisamente:

- (a) consentire l'installazione di manufatti (servizi essenziali) a servizio della spiaggia. A tal proposito andrebbe però precisato, con ulteriore deliberato, che, gli stessi dovrebbero essere installati sul retro del cordone dunale (anche in area privata) ad almeno 10 m di distanza dal piede naturale delle dune, senza danneggiare l'habitat e prevedere inoltre precisi controlli dell'autorità preposta prima dell'installazione degli stessi, (così come peraltro previsto nell'art. 21 lett. A del P. C. C. a suo tempo adottato);
- (b) consentire le aree da destinare a parcheggio in prossimità della costa alle seguenti prescrizioni:
 - ❖ l'area di superficie max. pari a 7.000 mq. deve essere posta ad una distanza non inferiore a 100 ml dal piede naturale delle dune ed in mancanza di questo dal confine del demanio marittimo;
 - ❖ la distanza tra le due aree a parcheggio non deve essere inferiore a ml. 75;
 - ❖ l'intera area deve essere delimitata nel suo perimetro con paletti in legno infissi nel terreno posti a distanza non superiore a ml. 1,50; A tal proposito abbiamo accertato che non sempre queste norme sono state rispettate, tant'è che ancora esiste il problema dei parcheggi sulle dune soprattutto nell'area della "Cabina" e del bacino verso "Torre Pali";
- (c) tutti gli interventi di cui sopra devono avere inoltre carattere prettamente edilizio e non configurarsi come interventi di natura urbanistica riguardanti superfici molto estese, anche al fine di evitare sotto il profilo paesaggistico impianti manufatti che sia pure precari comportino ingombro eccessivo del paesaggio e trasformazioni irreversibili del territorio;

PUNTO 2: Secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n 17/2006, art. 10, la durata della concessione demaniale è di 6 anni; A tal proposito riteniamo che trascorso tale periodo, prima dell'eventuale rinnovo, occorre appurare che il concessionario non abbia trasgredito le regole e soprattutto non abbia arrecato danni al sistema dunale;

PUNTO 3: Infine a nostro parere, per verificare o favorire i processi naturali di rigenerazione ambientale, dovrebbero essere sospese per un periodo di anni dieci da oggi, anche il rilascio di autorizzazioni di nuovi chioschi in area privata in prossimità della costa.

CONTRODEDUZIONE:

La sensibilità e la criticità, come si ricava dalla Relazione generale del Piano, sono parametri che rappresentano lo stato della fascia costiera dal punto di vista storico – ambientale e sotto il profilo dell'integrità fisica della costa. Per la loro valutazione sono stati individuati criteri che, opportunamente pesati tramite uno specifico processo di analisi, contribuiscono a definirli. Il risultato analitico di detta procedura ha portato alla classificazione dei tratti costieri secondo una matrice che individua nove livelli, a ciascuno dei quali è attribuita una speciale disciplina normativa in materia concessoria. Ciò posto, si comprende come l'individuazione delle zone omogenee per sensibilità ambientale e criticità erosiva, non è un processo che scaturisce da percezioni soggettive, ma è derivata dall'applicazione di un metodo scientifico. E' evidente che possono essersi verificate delle sotto valutazioni connesse sia al metodo sia al livello di minore dettaglio della scala territoriale propria di una pianificazione di area vasta. Tuttavia, attraverso il Piano comunale non solo possono essere riportate le dovute variazioni alla predetta classificazione, giustificate dal maggiore livello di dettaglio delle analisi territoriali, ma soprattutto è possibile comunque attuare livelli più elevati di tutela delle aree costiere, riservandole esclusivamente alla libera fruizione, indipendentemente dalla stessa classificazione.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 13

PROPONENTE: Club Turismo Salento

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Ci sono strutture balneari che risalgono a 20, 30 ed anche 50 anni or sono di cui non si sa, all'esito della pianificazione delle coste, se le stesse potranno svolgere regolarmente la propria attività...Le strutture balneari devono mantenere standards molto alti per offrire servizi qualificati che diano lustro al Salento. Per operare un investimento teso alla realizzazione di una struttura balneare, è necessario impegnare notevoli risorse economiche e umane. Ora ritenere, con un colpo di spugna, che possa essere semplice una revoca ovvero al meglio una traslazione di concessione è un paradosso. Ciò appare in evidente contrasto con altre norme di legge di emanazione regionale. Invero, se con la legge regionale n. 17/2006 si dà una parvenza di stabilità e di continuità stabilendo la durata delle concessioni per 6 anni, la previsione della revoca della concessione demaniale, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, appare un non senso giuridico e logico. Non si tutela la programmazione economica bensì si mortifica l'iniziativa imprenditoriale e gli investimenti nel tempo operati;

PUNTO 2: Altra grave incongruenza, collegata a quella innanzi sviluppata, è rappresentata dal fatto che una eventuale erosione di un tratto di fascia costiera può determinare la revoca della concessione ovvero il mancato uso di un tratto di demanio regolarmente assentito e per quale il concessionario versa un canone. E' necessario obbligare le Amministrazioni Comunali che, preliminarmente, in sede di pianificazione devono individuare le zone in erosione, ad intervenire con un piano di tutela del demanio anche finalizzato al recupero dei tratti erosi;

PUNTO 3: E' palesemente contraddittorio prevedere delle precise percentuali da assentire per strutture turistico - ricreative ovvero per spiagge libere attrezzate ovvero da lasciare a libero uso senza che tali percentuali si fondino su documentazione a sostegno aggiornata. Emerge che gli studi redatti sulla costa non diano certezze in ordine alla lunghezza del fronte mare occupato dalle concessioni in quanto, nella gran parte dei casi, si conosce solo l'area concessa e la particella su cui essa ricade. L'impossibilità di determinare la lunghezza del fronte mare dato in concessione è una grave carenza che dopo la fase transitoria prevista dalla legge regionale n. 17/2006 doveva essere assolutamente colmata individuando tutti gli elementi per ubicare correttamente le aree concesse all'interno delle particelle catastali. Tale Incongruenza fa sì che tutte le percentuali fissate appaiano prive di giustificazione attesa la mancanza di dati certi sulla "radiografia" della costa e sulle spiagge date in concessione ovvero lasciate al libero uso. Inoltre è palesemente contraddittorio formulare una norma di salvaguardia che deroghi alle percentuali da concedere senza fissare, previamente, criteri e modalità di tale deroga. Tale genericità potrebbe determinare gravi danni all'imprenditoria balneare;

PUNTO 4: Le eventuali traslazioni di strutture ritenute incompatibili con la pianificazione costiera devono avvenire solo in casi eccezionali, diversamente da quanto disposto dal Piano (vedi nota allegata);

PUNTO 5: La sorte delle strutture in cemento armato appare un'incognita. E non si comprende a carico di chi debba essere questa rimozione e ricostruzione;

PUNTO 6: Non si rileva, considerato il divieto di rilascio di concessioni in zone definite "a rischio", ovvero a criticità elevata, quali siano i progetti di conservazione del territorio, le modalità di attivazione e realizzazione ed i tempi di sviluppo di tali progetti, ed infine la sorte delle strutture balneari che già sorgono in queste zone;

PUNTO 7: Nel disciplinare tecnico del Piano si legge che non possono essere rilasciate e/o rinnovate aree che abbiano una profondità inferiore a 15 metri. Non si comprende la motivazione della prevista profondità stante il precedente rilascio di concessioni della medesima profondità, attualmente vietata. Inoltre appare una evidente incongruenza quella di gravare gli imprenditori della inadempienza della P.A. dal momento che l'agire della P.A., negli anni precedenti, è stato di segno contrario stante il rilascio di concessioni sulla medesima area all'epoca ritenuta idonea allo scopo cui veniva destinata. Non da ultimo si pone un problema di ordine pratico: non si comprende come verrebbe effettuata la misurazione della profondità ed in quale periodo dell'anno, stante il noto fenomeno delle maree che determina differenze significative della profondità delle spiagge;

PUNTO 8: Al punto 11. – pag. 30 - delle norme tecniche si legge che verrebbe operata una riduzione del fronte mare in presenza di acquisizione del "relitto" retrostante. Tale prescrizione appare evidentemente contraddittoria ed ingiustificata considerato che la medesima Regione ha previsto il rilascio delle aree retrostanti al medesimo concessionario dell'area antistante obbligandolo alla manutenzione del relitto. Ciò è stato prescritto al fine di evitare che residuino zone abbandonate che, nel tempo, divengono ricettacolo rifiuti ed anche in un'ottica di uniformità delle aree da concedere. Obbligare il concessionario alla manutenzione del relitto per poi "penalizzarlo" con una prevista riduzione del fronte mare, all'esito dell'acquisizione del medesimo relitto, appare palesemente contraddittorio ed illegittimo da parte della P.A. procedente. Inoltre, vale la pena evidenziare che non vengono chiarite le percentuali della riduzione di cui innanzi e non viene posto alcuna motivazione a fondamento di tale illegittima riduzione che determinerebbe un evidente danno esclusivamente al concessionario nell'eventualità di una riduzione del fronte mare. Inutile sottolineare che il fronte mare ha una utilità che il relitto non consente per la dislocazione di strutture ed ombrelloni funzionali allo svolgimento dell'attività balneare.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: alle concessioni in contrasto con la pianificazione, si applica l'Art. 16 – comma 7 – della Legge regionale 17/2006, il quale prevede un'apposita disciplina per la salvaguardia degli interessi preesistenti.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 2: l'osservazione è generica.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 3: i parametri percentuali relativi alle varie destinazioni previste, quali le spiagge libere, le spiagge libere con servizi e le spiagge in concessione, sono fissati dalla normativa regionale, pertanto non modificabili in sede di pianificazione.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 4: la traslazione è uno strumento strategico, previsto dalla normativa regionale, che da una parte tende a favorire il conseguimento delle finalità della pianificazione, dall'altra consente di garantire una continuità d'impresa agli operatori balneari.

In tal senso, il Piano comunale deve indicare forme redistributive delle concessioni che siano in palese contrasto con le indicazioni dello strumento medesimo.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 5: la normativa regionale stabilisce che le opere non rispondenti ai requisiti di "facile amovibilità", come i manufatti realizzati in calcestruzzo armato, muratura o altro materiale il cui assemblaggio richiede l'utilizzo di malte o resine, in quanto notevolmente impattanti, debbano essere rimosse. Pertanto, una diversa specifica disciplina introdotta dalla pianificazione sarebbe in contrasto con le previsioni legislative, dunque, non legittima.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 6: le modalità di stabilizzazione delle aree oggetto di marcati fenomeni erosivi è un compito che, per il livello di dettaglio richiesto, non può che essere demandato alla pianificazione comunale.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 7: Il limite minimo di profondità di 15 m previsto dall'art. 5.2 delle NTA ai fini della concedibilità discende dalla considerazione che larghezze così esigue non consentono una gestione economicamente vantaggiosa della struttura balneare. Pur tuttavia si riconosce che potrebbero verificarsi particolari situazioni locali che consentano un esercizio razionale anche per profondità di spiaggia inferiori. Pertanto si ritiene che l'osservazione sia parzialmente accoglibile, aggiungendo all'art. 5.2 il seguente comma.

In deroga alla prescrizione presente nell'art. 5.2 delle NTA del PRC che prevede il limite minimo insuperabile di 15 m di profondità di arenili concedibili, il PCC può prevedere la riduzione del relativo parametro in presenza di particolari morfologie costiere riferibili alla ubicazione, all'accessibilità nonché alla tipologia.

OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE

PUNTO 8: la specifica norma, in alcuni casi, ha l'obiettivo di ampliare il numero delle concessioni e, dunque, l'offerta del bene pubblico per la specifica utilizzazione, in altri casi, costituisce uno degli strumenti previsti per il rientro nei parametri massimi di concedibilità indicati dalla normativa regionale in materia, laddove a livello comunale risultano superati, senza un grave impatto sulle attività preesistenti.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 14

PROPONENTE: Mareincanto

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Il mancato rispetto dei principi generali e pianificazione previsti dalla Legge Regionale 23 giugno 2006, n. 17 Disciplina della tutela e dell'uso della costa.

PUNTO 2: Il ritardo temporale nella adozione del Piano Regionale delle Coste rispetto alla scadenza prevista;

PUNTO 3: La mancata collaborazione e partecipazione nel processo di pianificazione di tutti i soggetti previsti.

PUNTO 4: La scarsa attendibilità degli studi, delle indagini e dei rilievi sulle dinamiche naturali del sistema geomorfologico e meteomarinario, rispetto allo stato attuale del sistema costiero.

PUNTO 5: La mancata redazione di linee guida per la progettazione delle opere di ingegneria costiera, quali opere di difesa, porti turistici e cave di mare per il prelievo di sabbia da destinare al rifacimento degli arenili in erosione.

PUNTO 6: La mancata individuazione delle attività oggetto delle concessioni demaniali marittime e del mare territoriale nella predisposizione dei contenuti del Piano Regionale delle Coste. Come disposto dall'art. 1 del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante le disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni dei beni demaniali marittimi possono essere rilasciate per l'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di stabilimenti balneari;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) *noleggio* di imbarcazioni e natanti in genere;
- d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- e) esercizi commerciali.

PUNTO 7: Le Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali per la redazione dei Piani Comunali delle Coste adottate, risultano essere più restrittive per lo sviluppo della balneazione attrezzata rispetto alla già limitativa Legge Regionale n. 17/2006 comportando non un miglioramento ma un netto peggioramento delle disposizioni ivi contenute. In particolare le criticità delle NTA riguardano:

1. L'individuazione delle aree concedibili con criteri assai riduttivi in quanto si distingue fra linea di costa comunale e linea di costa utile concedibile escludendo, dalla prima, numerosissime porzioni della costa: da quelle oggetto di erosione a quelle aventi una profondità inferiore ai 15 m, dalle aree di rispetto dei porti alle aree vincolate ecc. (art. 5.2);
2. La ridotta dimensione delle concessioni (massimo 100 m di f/m) in riferimento al solo parametro del fronte mare indipendentemente dalla profondità della spiaggia (art. 8.1);
3. Le limitative dimensioni dei manufatti destinati a servizi quali spogliatoio, cabine, primo soccorso, servizi igienici ecc. che non possono superare percentuali irrisorie dell'area concessa (art. 8.3);
4. L'obbligo di adeguamento da parte delle strutture esistenti e regolarmente assentite entro i parametri fissati dalle stesse norme (art. 11).

CONTRODEDUZIONE:

PUNTI 1, 2, 3, 4, 5, 6: Osservazione generica.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 7: Sub. 1) Il Piano Regionale delle Coste introduce solo un criterio di selezione per la individuazione delle aree prioritariamente concedibili, escludendo da tale destinazione le zone oggetto di particolare tutela ambientale e tra queste quelle di ristretta profondità per causa di erosione. Ciò però lascerà inalterata la possibilità concessoria prevista dalla norma, purché espressa nel limite massimo consentito.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 7: Sub. 2) In merito si fa presente che il limite imposto al fronte mare concedibile attiene non a motivi di ampiezza areale delle concessioni, ma piuttosto ad esigenze di garantire un'adeguata accessibilità alla battigia, che è la fascia di spiaggia preposta al libero transito.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 7: Sub. 3) e 4) La legge regionale 17/2006 prescrive l'obbligo alla installazione dei servizi essenziali all'utente, ma nella consistenza strettamente necessaria. In questo senso il Piano Regionale delle Coste ha introdotto limiti dimensionali che rappresentano oggettivamente quanto prescritto dalla predetta norma.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 15

PROPONENTE: Consorzio Area Marina Protetta Porto Cesareo

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: non risultano menzionate le tre Aree Marine Protette presenti in Puglia (Porto Cesareo, Torre Guaceto e Isole Tremiti).

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: il sistema conoscitivo approntato dalla pianificazione regionale deve essere integrato/migliorato con la pianificazione costiera comunale, la quale assicura livelli di dettaglio maggiori rispetto a quelli ottenibili da una pianificazione di area vasta.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 16

PROPONENTE: Sindacato Italiano Balneari Puglia - Confcommercio

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

Le criticità del Piano riguardano criteri assai riduttivi e limitativi circa le dimensioni:

PUNTO 1: delle aree concedibili in quanto si distingue fra costa e costa concedibile escludendo, dalla prima, numerosissime porzioni della costa: da quelle oggetto di erosione a quelle aventi una profondità inferiore ai 100 ml, dalle aree di rispetto dei porti alle aree vincolate ecc. (art. 5.2 delle NTA);

PUNTO 2: delle concessioni (massimo 100 m di f/m) in riferimento al solo parametro del fronte mare indipendentemente dalla profondità della spiaggia (art. 8.1);

PUNTO 3: dei manufatti destinati a servizi quali spogliatoio, cabine, primo soccorso, servizi igienici ecc. che, nel loro complesso non possono superare percentuali irrisorie dell'area concessa per un massimo, nelle concessioni superiori a 10.000 mq, di 240 mq. (art. 8.3).

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: la lunghezza utile della linea di costa, dalla quale discende la quota cosiddetta concedibile a livello comunale, nella misura non superiore al 40% della sua consistenza complessiva, è una definizione introdotta dalla Legge regionale 17/2006 e soltanto ripresa dall'Art. 5.2. – Aree con divieto assoluto di concessione - delle Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali per la redazione dei Piani Comunali delle Coste.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 2: il limite dei 100 m. di fronte – mare concedibile, trova la sua rispondenza logica nel principio normativo *dell'accessibilità ai beni demaniali marittimi e al mare territoriale per la libera fruizione* (art. 1 – comma 4 lett. b della Legge regionale 17/2006), ed è, in tal senso, dalla pianificazione costiera regionale, associato all'esigenza di assicurare corridoi pubblici, non particolarmente distanti fra loro, per il raggiungimento della battigia, quale fascia di libero transito e di uso collettivo del mare, evitando, peraltro, interferenze con le aree destinate al mantenimento delle strutture balneari.

La profondità della spiaggia è, dunque, un elemento determinante solo per la determinazione dei fronti - mare relativi ai lotti concedibili nell'ambito della fascia dimensionale prevista dall'Art. 8.1 – *Aree in concessione per strutture balneari* - delle Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali per la redazione dei Piani Comunali delle Coste.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 3: la Legge regionale 17/06 prevede la possibilità di installare manufatti direttamente sull'arenile nella misura strettamente necessaria, al fine di assicurare i servizi minimi di spiaggia.

Il suo obiettivo è quello di porre un limite all'occupazione indiscriminata della costa, sul presupposto che le stesse strutture costituiscono, comunque, elementi di occupazioni permanente, anche se di "facile amovibilità, di suolo pubblico, i cui impatti sotto il profilo ambientale e paesaggistico, nonché della visuale, sono da mitigare. Le previsioni del piano sono un giusto equilibrio con le diverse esigenze di funzionalità di una struttura balneare.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 17

PROPONENTE: Hotel Rivablu

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: si osserva che il Piano Regionale delle Coste, nel demandare ai Comuni la redistribuzione delle concessioni già esistenti il cui titolare, come in questo caso, svolge attività turistico-alberghiera da molti anni, non tiene affatto conto dei potenziali danni che si verrebbero a creare: nel caso di specie, distribuendo la concessione in un'altra zona o limitando la stessa, o addirittura revocandola, le strutture retrostanti la spiaggia (hotel e bar) verrebbero private di servizi fondamentali per l'esercizio dell'attività turistico-ricettiva. Infatti, proprio la concessione già esistente ha permesso l'esercizio dell'attività di balneazione da molti anni, e la revoca o la redistribuzione della stessa porterebbe alla chiusura della stessa attività (hotel e bar); che la redistribuzione delle concessioni andrebbe a creare inutili dispendi economici, come, ad esempio, quelli conseguenti all'istallazione di servizi minimi di spiaggia (bar, direzione, servizi igienico sanitari, docce etc..) che, nel caso in esame, sono già esistenti, anzi, risultano essere in più rispetto a quelli minimi richiesti ed inseriti nella struttura dell'hotel e del bar); pertanto, sia lo spostamento e/o la stessa riduzione della concessione già esistente, sia l'istallazione di "nuovi" servizi minimi richiesti dalla zona originaria ad un'altra più lontana - servizi che, si ripete, sono già esistenti nelle strutture retrostanti, e che quindi garantiscono già quanto previsto dal Piano Regionale delle Coste - comporterebbero un danno alle attività retrostanti in quanto verrebbero allocate in una zona separata da quella in cui si trovano tali servizi; che l'applicazione del Piano Regionale delle Coste, avente la finalità intrinseca di migliorare lo sviluppo del settore turistico, può danneggiare l'attività del sottoscritto in quanto può determinare la chiusura delle attività retrostanti.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: Il Piano comunale deve indicare forme redistributive delle concessioni esistenti solo nella ipotesi in cui le stesse siano in palese contrasto con le previsioni normative di assoluto divieto, ed in particolare nei casi esattamente stabiliti dall'Art. 8.1 delle Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali per la redazione dei Piani Comunali delle Coste.

Tutte le altre situazioni, evidentemente, dovranno essere salvaguardate.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 18

PROPONENTE: Comune di Molfetta

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Prevedere, anche per i litorali rocciosi come quello del Comune di Molfetta, la possibilità di ricostituzione delle spiagge, anche attraverso ripascimenti artificiali nonché la rinaturalizzazione della fascia costiera mediante la riproposizione degli scogli di abrasione e della preesistente morfologia che permetteva l'esistenza delle spiagge stesse. Questa possibilità di ripascimento delle spiagge di ciottoli deve essere garantita e resa obbligatoria nel tentativo di ottenere, visto quanto richiesto dall'art. 5.2 delle N.T.A., spiagge ciottolose di dimensione intorno ai 15 ml sulle quali sia possibile rilasciare concessioni.

PUNTO 2: Si propone di aggiungere di un ulteriore punto all'art.11 delle NTA del PRC così formulato: 12. per la regolamentazione della deroga. al rilascio, rinnovo e variazione di concessione demaniale di aree costiere aventi una profondità di spiaggia inferiore a 15 m quando esista da parte dell'Amministrazione Comunale preciso impegno a realizzazione il ripascimento artificiale entro 2 anni dalla approvazione del P.C.C..

PUNTO 3: Si propone di inserire tra le spiagge libere la parte terminale delle lame e delle aree individuate a diversa pericolosità idraulica dal PAI - Piano Stralcio ovvero, in subordine, di inserire tra le norme transitorie il mantenimento delle spiagge libere esistenti alla data di adozione del P.R.C.

PUNTO 4: Si consiglia di inserire una terza tipologia o ampliare la prima dell'art.9.1 delle N.T.A. del P.R.C. adottato, consentendo agli stabilimenti balneari la possibilità di ormeggiare i piccoli natanti (es. barche in resina o alluminio, gommoni, ecc.) utilizzati dagli utenti dello stabilimento anche per liberare le spiagge occupate da questi mezzi.

PUNTO 5: Riportare correttamente in tutta la parte progettuale riferita al Comune di Molfetta che le Lamie sono solo emergenze geomorfologiche e non idrologiche. Esse, pertanto, non sono in alcun modo riconducibili a "corsi d'acqua" di cui all'art. 142 lettera c) del D.Lgs. n. 42/04 e smi.

PUNTO 6: Si chiede di ridurre alla Sub Unità Fisiografica (SUF) gli studi, le indagini e i rilievi per la realizzazione di una qualsiasi opera marittima prescrivendo gli stessi studi per l'UF quando si tratti di grandi opere o opere di valenza nazionale o internazionale.

PUNTO 7: Si chiede di escludere il porto commerciale in costruzione dall'area SIC Mare come riportata nella tavola n.22 "Sistema delle tutele ambientali".

PUNTO 8: Andrebbe corretta la scheda del Comune di Molfetta riportata nell'allegato 7.3.1 per alcuni dati non corretti.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: la problematica oggetto dell'osservazione è da affrontare nell'ambito della pianificazione costiera comunale, non ponendo quella regionale alcuna limitazione alla possibilità e alle modalità di ricostituzione delle spiagge attraverso ripascimenti artificiali, se non l'obbligo della preventiva verifica di fattibilità dell'opera rispetto alle caratteristiche meteo marine della unità o sub-unità di riferimento.

OSSERVAZIONE ACCOLTA

PUNTO 2: Il limite minimo di profondità di 15 m previsto dall'art. 5.2 delle NTA ai fini della concedibilità discende dalla considerazione che larghezze così esigue non consentono una gestione economicamente vantaggiosa della struttura balneare. Pur tuttavia si riconosce che potrebbero verificarsi particolari situazioni locali che consentano un esercizio razionale anche per profondità di spiaggia inferiori. Pertanto si ritiene che l'osservazione sia parzialmente accoglibile, aggiungendo all'art. 5.2 il seguente comma.

In deroga alla prescrizione presente nell'art. 5.2 delle NTA del PRC che prevede il limite minimo insuperabile di 15 m di profondità di arenili concedibili, il PCC può prevedere la riduzione del relativo parametro in presenza di particolari morfologie costiere riferibili alla ubicazione, all'accessibilità nonché alla tipologia.

OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE

PUNTO 3: l'Art. 5.2 – Aree con divieto assoluto di concessione - delle Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali per la redazione dei Piani Comunali delle Coste indica le zone demaniali che per esigenze di tutela o salvaguardia della sicurezza, in quanto a rischio, non possono essere assolutamente assentite in concessione.

Risulta evidente che laddove non concedibili, le stesse aree non possono che avere una destinazione pubblica, anche se non conteggiabili nel rapporto tra spiagge libere/spiagge in concessione, in quanto esplicita previsione normativa, sulla quale la pianificazione non può assolutamente intervenire.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 4: l'utilizzo per deposito natanti, nell'ambito delle spiagge sia libere che in concessione, è incompatibile con quella della balneazione, ciò per motivi di sicurezza, di tutela dell'ambiente connessa al rischio di inquinamento, nonché di intralcio al libera fruizione degli arenili.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 5: l'esatta individuazione delle tipologia contraddistinte dal divieto assoluto è un preciso compito della pianificazione costiera comunale, la quale può apportare le giuste modifiche allo stato conoscitivo del livello regionale.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 6: il riferimento alle sub-unità o alle unità fisiografiche, ai fini dell'inserimento di una nuova opera di ingegneria costiera, può derivare esclusivamente da puntuali analisi e considerazioni esclusivamente tecniche di natura meteomarina, le quali sole possono orientare la definizione degli ambiti territoriali per le verifiche di fattibilità.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 7: il sistema conoscitivo dello stato attuale della risorsa costiera, con particolare riferimento al sistema delle aree tutelate, non ha valore costitutivo di vincolo, ma solo ricognitivo. Infatti, l'introduzione di una specifica tutela o l'eventuale esclusione dalla stessa, è una competenza che spetta esclusivamente all'Amministrazione preposta alla tutela dello specifico vincolo territoriale.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 8: il sistema conoscitivo approntato dalla pianificazione regionale può essere corretto e integrato con quello relativo alla pianificazione costiera comunale, il quale assicura livelli di dettaglio maggiori rispetto a quello della pianificazione di area vasta.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 19

PROPONENTE: Legambiente Molfetta

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: si chiede che nelle tavole 22 e 23 riguardanti la costa di pertinenza del Comune di Molfetta denominate "Sistema delle tutele ambientali" e "Riferimento normativa" venga riportato il vincolo ambientale concernente: l'Oasi di protezione faunistica predetta come risultante dal PUTT/P e dal Piano faunistico venatorio 2009-2014.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: il sistema conoscitivo approntato dalla pianificazione regionale deve essere integrato/migliorato con la pianificazione costiera comunale, la quale assicura livelli di dettaglio maggiori ottenibili con una pianificazione di area vasta.

Il Piano comunale, conseguentemente, potrà confermare o variare i livelli di classificazione previsti dall'Art. 6.1 Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali, alla luce delle rilevanze ambientali esistenti nell'ambito del territorio comunale, soprattutto se non presenti all'interno del Piano regionale.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 20

PROPONENTE: Comune di Santa Cesarea Terme

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Appare contraddittorio prevedere delle precise percentuali da lasciare a libero uso in aree destinate a strutture turistico - ricreative ovvero a spiagge libere con servizi, senza che tali percentuali si fondino sull'effettiva consistenza delle aree in concessione. Emerge che gli studi redatti sulla costa non diano certezze in ordine alla lunghezza del fronte mare occupato dalle concessioni in quanto, nella gran parte dei casi si conosce solo la particella su cui essa ricade.

PUNTO 2: La sorte delle strutture in cemento armato è un problema di fondamentale importanza: un esempio ne è il "Bagno Marino Archi" sistemato nel corso degli anni con piscine, piattaforme con materiali cementanti ecc. Prevedere la ricostruzione di un luogo simile è impensabile.

PUNTO 3: Non possono essere rilasciate e/o rinnovate aree in concessione che abbiano una profondità inferiore a 15 m, se ciò può essere valido e comprensibile per le spiagge, nelle coste rocciose e/o falesie come s'intende operare? stante, anche il precedente rilascio di concessioni della medesima profondità, attualmente vietata.

PUNTO 4: Art. 11. dalle norme tecniche si legge che verrebbe operata una riduzione del fronte mare in presenza di acquisizione del "relitto" retrostante. Ciò è stato prescritto al fine di evitare zone abbandonate che, nel tempo divengono ricettacolo di rifiuti ed anche in un'ottica di uniformità delle aree da concedere. Appare controverso e per nulla virtuoso mantenere i relitti con la riduzione del fronte mare.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: le percentuali della linea di costa utile da destinate a spiagge libere ovvero a spiagge in concessioni, sono state fissate dalla Legge regionale n. 17/2006 e, pertanto, non modificabili per mezzo di un'attività amministrativa, qual è la pianificazione costiera.

Vi è inoltre da precisare che la lunghezza della linea di costa è un dato fisico-territoriale rilevabile, con ogni precisione, con mezzi tecnici oramai di uso comune.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 2: la proposta di variazione esula dalla pianificazione, in quanto comporta la modifica di una precisa indicazione legislativa.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 3: Il limite minimo di profondità di 15 m previsto dall'art. 5.2 delle NTA ai fini della concedibilità discende dalla considerazione che larghezze così esigue non consentono una gestione economicamente vantaggiosa della struttura balneare. Pur tuttavia si riconosce che potrebbero verificarsi particolari situazioni locali che consentano un esercizio razionale anche per profondità di spiaggia inferiori. Pertanto si ritiene che l'osservazione sia parzialmente accoglibile, aggiungendo all'art. 5.2 il seguente comma.

In deroga alla prescrizione presente nell'art. 5.2 delle NTA del PRC che prevede il limite minimo insuperabile di 15 m di profondità di arenili concedibili, il PCC può prevedere la riduzione del relativo parametro in presenza di particolari morfologie costiere riferibili alla ubicazione, all'accessibilità nonché alla tipologia.

OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE

PUNTO 4: la specifica norma, in alcuni casi, ha l'obiettivo di ampliare il numero delle concessioni e, dunque, l'offerta del bene pubblico per la specifica utilizzazione, in altri casi, costituisce uno degli strumenti previsti per il rientro nei parametri massimi di concedibilità indicati dalla normativa regionale in materia, laddove a livello comunale risultano superati, senza un grave impatto sulle attività preesistenti.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 21

PROPONENTE: Sardella Mario

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Si chiede di modificare il punto 2 dell'art. 16 della L.R.17/2006 aggiungendo che le concessioni demaniali possono essere rilasciate anche in zone archeologiche e di pertinenza di beni storici ambientali solo dopo parere favorevole della Soprintendenza Archeologica della Puglia o Soprintendenza dei Beni Culturali e Paesaggistici.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: la proposta di variazione esula dalla pianificazione, in quanto comporta la modifica di una precisa indicazione legislativa.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 22

PROPONENTE: Italcave S.p.A.

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Occorre evidenziare, innanzitutto, che è ravvisabile una palese ed inaspettata incongruenza generale tra gli obiettivi del Piano in oggetto e la disciplina normativa in esso contenuta; in particolare i condivisibili, lodevoli ed auspicati obiettivi di "garantire il corretto equilibrio fra la salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del litorale pugliese, la libera fruizione e lo sviluppo delle attività turistico ricreative" e di perseguire "lo sviluppo economico e sociale delle aree costiere attraverso criteri di eco compatibilità e di rispetto dei processi naturali", risultano in netto contrasto con l'impianto delle Norme Tecniche di Attuazione, volto a porre limiti e dettare criteri di contenimento e di restrizione.

PUNTO 2: L'intero impianto di gestione della costa si basa su un concetto di ripartizione tra la porzione di costa concedibile, nella quale insediare le strutture balneari, e la porzione di costa da destinare alla libera fruizione/balneazione, pari rispettivamente al 40% e 60%. Tale semplice -o semplicistico -approccio può anche essere condiviso, peccato però che all'interno dei documenti costituenti il Piano non vi sia sufficiente chiarezza circa le metodologie di calcolo delle porzioni concedibili e non. Nel dettaglio non viene chiarito se il calcolo di tali percentuali vada effettuato in modo indistinto sull'intera lunghezza della costa comunale o se tale rapporto debba essere garantito all'interno di ciascuna tipologia omogenea di costa (rocciosa, sabbiosa, ...), oppure, solamente all'interno della Linea di Costa Utile (LU), come sarebbe ragionevole. Ad aggiungere incertezza ed ambiguità, rendendo vana la corretta azione pianificatoria, vi sono altre singolarità: per quanto riguarda le aree riservate alle forze dell'ordine non si capisce se tali aree debbano essere escluse o meno dal computo della costa utile (LU); stessa cosa dicasi per gli stabilimenti balneari concessi alle forze armate; stessa ambiguità sussiste per le aree di pregio, per le quali, non è chiaro se e come concorrano al conteggio delle percentuali di spiaggia libera e concedibile.

PUNTO 3: Tra le ambizioni ed aspirazioni generali del Piano emerge palesemente la volontà dell'azione amministrativa mirata a rendere amovibili le strutture balneari. Tale azione di pianificazione seppur, in parte, condivisibile come approccio, non trova un concreto e corretto riscontro all'interno delle norme di attuazione dove viene affrontata in modo superficiale e generico. Nel dettaglio viene fornita una definizione di struttura precaria (art.3 NTA) ambigua e aperta a plurime interpretazioni, inoltre in più punti delle norme viene ribadito che tali opere possono non essere smontate. Viene naturale chiedersi: quale vantaggi, dal punto di vista ambientale, può avere la sostituzione con strutture smontabili che (però) possono non essere smontate? Tutto ciò costituisce solo un aggravio economico, traguadabile come classico atteggiamento vessatorio nei confronti della imprenditoria, costringendo ad inutili lavori di sostituzione di strutture che mal si sposa con la volontà di migliorare l'efficienza dell'offerta turistica. Ad aggiungere ambiguità, concorre la incongruenza delle definizioni all'interno delle norme; ad esempio l'art. 6.3, peraltro richiamato anche nell'art. 11, prevede la "trasformazione" delle opere fisse in opere facilmente amovibili; non è chiara la logica di tale trasformazione, tantomeno cosa si intenda per opere facilmente amovibili. Di fatto si introduce una nuova definizione, non compresa all'interno dell'art. 3 delle NTA, che darà certamente adito a estemporanee interpretazioni, in relazione allo sfumato concetto di "facile" amovibilità, legato alla capacità di ingegno personale oppure del valutatore.

PUNTO 4: Occorre rilevare la disarmonia esistente all'interno degli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione circa, l'importantissimo e rilevante tema della disabilità. Infatti gli art. 11.6 e 8.12 prevedono che debbano essere comunque eliminate tutte le barriere architettoniche, mentre il punto b dell'art. 5.3 prevede che le opere per disabili debbano avere un impatto irrilevante e, tale condizione, non è sempre tecnicamente fattibile.

PUNTO 5: Altro concetto di riferimento generale per la concedibilità delle aree è legato alla classificazione e tipizzazione della fascia costiera prevista dal Piano. Nel dettaglio, in più passaggi, viene sancito che il rilascio delle concessioni nelle aree tipizzate con le varie classi di criticità è subordinato alla verifica che i fenomeni erosivi si siano stabilizzati, ma non viene fatto alcun cenno in merito a chi è deputato a fare ciò e in che modo. Appare implicito che sia compito dei comuni provvedere a ciò, ma tale condizione porterebbe ad inevitabili sperequazioni tra comuni contermini in relazione a differenti criteri adottabili o differenti volontà politiche. Si ritiene che tali analisi riguardanti la stabilizzazione dei fenomeni erosivi debba essere condotta quantomeno per sub unità fisiografica (SUF) e con criteri tecnici univoci.

PUNTO 6: Discorso analogo vale per ciò che riguarda gli incentivi premianti legati alla eco-compatibilità (art. 8.7) che vengono disciplinati a livello comunale; si registra nelle norme l'assoluta carenza di indirizzi e/o criteri di riferimento dando libertà ed agio ai comuni di fissare arbitrariamente tali incentivi, generando i medesimi problemi di sperequazioni e squilibri di trattamento tra comuni contermini di cui al punto precedente.

PUNTO 7: L'art. 8.7 prevede una serie di stringenti e doverosi requisiti per gli impianti tecnologici volti correttamente a garantire la eco-compatibilità delle strutture nonché il pieno rispetto della normativa tecnica di riferimento; tutto ciò risulta in netto contrasto con la "precarietà" ed amovibilità richiesta agli stessi; come si possono garantire standard di funzionamento migliori rendendo al contempo precari gli impianti? Si tratta di una dicotomia assoluta e inconciliabile.

PUNTO 8: L'art. 8.1 definisce le 4 fasce: FP1 , FP2, FP3 e FO. La prima è destinata al libero transito pedonale lungo la spiaggia ed ha una profondità teorica di 5 m dalla linea esterna di battigia; la seconda FP2 è quella concedibile; la terza FP3 è una fascia di rispetto, di 3 m destinata alla localizzazione del verde e libero transito. Le FO sono le fasce ortogonali al mare per il libero passaggio. Non viene chiarito cosa accade e quale layout debba assumere la fascia FP3 quando alla spalle dell'area demaniale, non vi è la presenza di una strada, ma sussiste un'area di proprietà privata avente la stessa destinazione d'uso. Riservare l'ultima fascia di 3 m di area demaniale al verde e al libero passaggio significherebbe, di fatto, tagliare in due lo stabilimento balneare. Tale carenza normativa appare fondamentale in riferimento all'esempio in oggetto, ma anche in tutti gli altri casi, di probabile/possibile esistenza in cui l'area demaniale non confina con la strada ma con un'area privata.

PUNTO 9: Volendo approfondire la disamina delle NTA del Piano in oggetto, si evidenzia che l'art. 8.3 introduce in modo estemporaneo, il concetto di piano ordinario della spiaggia, senza averlo definito in precedenza, al quale si deve far riferimento per il calcolo delle altezze dei manufatti. Tale singolare ed imprecisa regola, non tiene conto delle possibili variazioni altimetriche esistenti lungo le spiagge del litorale, dei possibili dislivelli esistenti tra la spiaggia e le strade limitrofe, avendo la presunzione di indicare generalmente e genericamente l'altezza di riferimento delle strutture misurata da una superficie di riferimento ignota.

PUNTO 10: Nell'ottica di voler fornire utili e puntuali indicazioni circa le migliorie/correzioni da apportare al costituendo strumento di governo del territorio, appare doveroso segnalare che l'art. 8.6 vieta la costruzione di "opere di contenimento", ma non viene chiarito esse cosa siano; opere per contenere dell'acqua, della sabbia, della folla? Appare doveroso un chiarimento in merito.

PUNTO 11: L'art. 8.1 prevede che il Piano Comunale delle Coste "avuto riguardo degli utilizzi già esistenti" indica la distribuzione dei singoli lotti concedibili con un fronte mare non superiore a 100 ml. Fatte salve le considerazioni in merito agli aspetti dimensionali già illustrati, appare del tutto ignoto il significato dell'asserzione "avuto riguardo degli utilizzi già esistenti", vuoi dire fatte salve le concessioni già rilasciate? Oppure si fa riferimento allo stato di fatto delle aree quindi, all'attuale utilizzo? E nel caso l'attuale utilizzo sia già struttura balneare? Anche in questo caso ricorre una notevole ambiguità che si presta a soggettive ed estemporanee interpretazioni in fase di redazione dei PCC strumento attuativo del PRC. Anche in questo caso appare doveroso un approfondimento di tali tematiche che, concordemente agli altri fondamentali aspetti dimensionali, sono stati affrontati in modo poco accorto ed impreciso.

PUNTO 12: I documenti relativi alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica risultano dai contenuti insufficienti a garantire una esaustiva valutazione della valenza strategica dell'azione di pianificazione. In particolare, è del tutto assente la valutazione puntuale delle azioni previste dal piano che all'interno del rapporto ambientale non sono neppure elencate! Nel Rapporto Ambientale è stata effettuata una puntuale analisi ambientale e vincolistica ma non la valutazioni delle azioni strategiche del piano, contenuto fondamentale della VAS. E' impossibile entrare nel merito di ciò che la VAS dovrebbe prevedere e dunque fornire suggerimenti di miglioramento dello studio poiché di fatto mancante nelle sue componenti principali (coerenza interna, coerenza esterna, valutazione, ...). Di fatto è stata confusa l'analisi ambientale del piano, con la valutazione ambientale strategica, che ha aspirazione e concetti comuni, ma finalità profondamente differenti.

PUNTO 13: Sempre all'interno del Rapporto Ambientale non viene fatta neanche menzione alla Valutazione di Incidenza Ambientale, che ai sensi della vigente normativa in materia (D.lgs. 4/2008 -Circolare Ass. Ecologia Regione Puglia n.1/2008, D.G.R. n.981 del 13106/2008), è obbligatoria ed endoprocedimentale alla VAS.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: osservazione generica.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 2: il piano regionale, riprendendo la definizione riportata nella normativa regionale in materia, stabilisce chiaramente, all'Art. 3 – Definizioni – delle Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali, il concetto di linea di costa concedibile, quale misura della linea di costa complessiva comunale al netto dei tratti costieri non fruibile ai fini della balneazione, ad esempio la costa alta, di quelli per la portualità ed, infine, di quelli caratterizzati dal divieto assoluto di concedibilità. Da tale misura deve ricavarsi la consistenza delle aree da destinare alla libera fruizione, della quota non inferiore al 60%, e conseguentemente quella relativa alle zone da assentire in concessione. Le aree attualmente in “consegna” alle forze armate o alle forze dell'ordine, in quanto destinate alla sicurezza dello Stato, non sono possono essere comprese nel calcolo della lunghezza del fronte – mare, ai sensi dell'art. 4 delle Norme di Attuazione innanzi richiamate. Diverso discorso vale per le aree di pregio che invece devono essere accluse nella definizione della linea di costa utile, salvo a incidere sulla classificazione ai sensi dell'Art. 6.1 della richiamate Norme Tecniche.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 3: la “facile amovibilità” è un concetto che si riflette direttamente sulla modalità costruttive delle opere, le quali devono presentare, per essere rispondenti, caratteristiche di trasportabilità, con recupero integrale dei singoli elementi strutturali e di non alterazione irreversibile dello stato dei luoghi. Tale esigenza non solo risponde a necessità di natura ambientale, ma anche a quelle di pianificazione, tenuto conto che i manufatti così realizzati sono comunque sempre modificabili in termini allocativi. E' previsto dalla normativa regionale che tali opere possono comunque permanere sul demanio, fino alla scadenza della concessione, per essere, solo in tale evenienza, definitivamente rimosse, al fine di evitare che le continue attività di smontaggio possano danneggiare l'assetto degli arenili più ancora della stessa permanenza. La stessa normativa stabilisce, inoltre, che le opere non rispondenti a tali requisiti, come i manufatti realizzati in calcestruzzo armato, muratura o altro materiale il cui assemblaggio richiede l'utilizzo di malte o resine, in quanto notevolmente impattanti, debbano essere rimosse e, eventualmente, sostituite con strutture di “facile amovibilità”. Pertanto, una diversa specifica disciplina introdotta dalla pianificazione sarebbe in contrasto con le previsioni legislative, dunque, non legittima.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 4: lo specifico articolo disciplina la localizzazione delle spiagge con servizi, le quali devono essere scelte laddove esistano adeguati servizi e sia garantita l'accessibilità ai soggetti diversamente abili, anche con la esecuzione di minime opere. E' evidente che i tratti costieri morfologicamente accidentati, nei quali è difficoltoso garantire l'accesso, a meno della realizzazione di opere di una certa rilevanza, si considerano, da tale punto di vista, meno adatti a essere destinati come spiagge libere. Tutto ciò entra nella logica secondo la quale gli arenili più pregiati devono essere innanzitutto riservati all'uso collettivo e non a quello commerciale.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 5: il monitoraggio delle aree in erosione è un'attività che spetta in via prioritaria ai singoli comuni costieri e la verifica di fattibilità delle eventuali opere di stabilizzazione dovrà essere estesa a l'intera unità fisiografica, nel cui ambito avvengono i fenomeni morfodinamici della linea di costa. Ciò anche al fine di tutelare gli interessi sovracomunali.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 6: quelle fissate all'Art. 8.6 delle Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali, sono norme di carattere generale, che i singoli comuni devono esplicitare nei loro Piani in relazione alle proprie specificità territoriali. Sono tali norme ad assicurare l'omogeneità degli obiettivi ai quali i Comuni sono tenuti al relativo conseguimento, anche se in forme diversificate.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 7: le considerazioni rappresentate sono del tutto improprie, tenuto conto che quello che il Piano richiede di garantire non è la amovibilità degli impianti, ma che le modalità realizzative degli stessi siano tali da non alterare in modo permanente lo stato dei luoghi, ad esempio con la esecuzione di scavi. In tal senso esistono numerose soluzioni tecniche già concretamente adottate.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 8: la fascia FP/3 prevista dall'art. 8.1 delle Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali, ubicata nella zona retrostante a quella per l'allocatione delle strutture balneari, è destinata a realizzare appositi percorsi attrezzati, ciclabili e pedonali, volti a incentivare la mobilità ecosostenibile e l'attuazione di una rete ecologica da eventualmente mettere a sistema con la restante comunale.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 9: il piano ordinario della spiaggia, quale valido riferimento per la misura delle altezze dei manufatti, intendendosi nella accezione comune come quello naturale che si rileva in condizioni normali e non successivamente a eventi straordinari, tiene appunto conto dello situazione morfologica del singolo luogo su cui installare i manufatti stessi.

La Legge regionale 17/06 prevede la possibilità di installare manufatti direttamente sull'arenile nella misura strettamente necessaria, al fine di assicurare i servizi minimi di spiaggia.

Il suo obiettivo è quello di porre un limite all'occupazione indiscriminata della costa, sul presupposto che le stesse strutture costituiscono, comunque, elementi di occupazioni permanente, anche se di "facile" amovibilità, di suolo pubblico, i cui impatti sotto il profilo ambientale e paesaggistico, nonché della visuale, sono da mitigare. Le previsioni del piano sono un giusto equilibrio con le diverse esigenze di funzionalità di una struttura balneare.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 10: nel significato corrente per muro di contenimento si intende quell'opera finalizzata alla difesa costiera o al sostegno di rilevati oggetto di carichi statici e dinamici, come ad esempio quelli stradali o quelli per la realizzazione di terrazze. Tali strutture costituiscono corpi riflettenti che possono alterare in modo rilevante gli equilibri naturali delle dinamiche marine, e conseguentemente modificare le condizioni morfologiche relative alla unità fisiografica di riferimento, con possibili impatti anche fortemente negativi dal punto di vista dei fenomeni erosivi.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 11: il limite dei 100 m. di fronte – mare concedibile, trova la sua rispondenza logica nel principio normativo dell'accessibilità ai beni demaniali marittimi e al mare territoriale per la libera fruizione (art. 1 – comma 4 lett. b della Legge regionale 17/2006), ed è associato in tal senso, dalla pianificazione costiera regionale, all'esigenza di assicurare corridoi pubblici non eccessivamente distanti fra loro per il raggiungimento della battigia quale fascia di libero transito e di uso collettivo del mare, evitando, peraltro, interferenze con le aree destinate al mantenimento delle strutture balneari. Il Piano comunale, evidentemente, dovrà salvaguardare le situazioni preesistenti, laddove non contrastabili con gli obiettivi e le finalità generali.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 12: osservazione generica sulla metodologia della Valutazione ambientale Strategica.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 13: osservazione generica.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 23

PROPONENTE: Comune di Trepuzzi (località Casalabate – Lecce)

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Sensibilità: non appare corretta e coerente la tipizzazione di “bassa sensibilità” assegnata dal P.R.C. al cordone dunale situato lungo il litorale Sud di Casalabate “Posto dei Trepuzzini” poiché tale area, di elevata e significativa valenza paesaggistica ed ambientale, necessita di opere di difesa dall’erosione e monitoraggio costante. Si propone pertanto che il suddetto cordone dunale, contiguo al Parco Naturale Regionale “Bosco e Paludi del Rauccio” venga annesso allo stesso e “..che il tratto costiero e/o il cordone dunale denominato “Posto dei Trepuzzini” e l’area a vincolo idrogeologico (PP03 degli ATD del PUTT/P siano classificate dal PRC nella categoria sensibilità alta”.

PUNTO 2: L’elevato rischio idro-geologico dell’area suggeriscono di estendere il livello di criticità “alta” alla totalità del litorale di Casalabate. Inoltre, si rileva la seguente discrepanza e/o contraddizione di valutazione tra i temi che il PRC propone per il tratto costiero in argomento: a fronte di una bassa criticità (cfr. Tav. 39, serie 5 – Tema “Analisi: Criticità-Sensibilità” indicata per il tratto tra Lendinuso-Casalabate (litorale nord) viene indicata una “linea di riva in arretramento” (cfr. l’allegata Tav. 39 Serie 3 – Tema: “Evoluzione costa sabbiosa”).

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: la sensibilità ambientale, come si ricava dalla Relazione generale del Piano, rappresenta lo stato della fascia costiera dal punto di vista storico – ambientale, e per valutarla sono stati individuati criteri che, opportunamente pesati tramite uno specifico processo di analisi, contribuiscono a definirla. Il risultato analitico di detta procedura ha portato alla classificazione dei tratti costieri in alta, media e bassa sensibilità, che successivamente è stata corretta accorpando zona di costa contigue in un unico livello di sensibilità sulla base della prevalenza, secondo considerazioni cautelative dal punto di vista ambientale. Ciò posto, si comprende come l’individuazione delle zone omogenee per sensibilità ambientale non è un processo che scaturisce da percezioni soggettive, ma è derivata dall’applicazione di un metodo scientifico. E’ evidente che possono essersi verificate delle sotto valutazioni connesse sia al metodo sia al livello di minore dettaglio della scala territoriale propria di una pianificazione di area vasta. Tuttavia, attraverso il Piano comunale non solo possono essere riportate le dovute variazioni alla predetta classificazione, giustificate dal maggiore livello di dettaglio delle analisi territoriale, ma soprattutto è possibile attuare comunque un livello elevato di tutela delle aree interessate da apparati dunari, riservandole esclusivamente alla libera fruizione, tenuto conto che la predetta classificazione è soltanto finalizzata alla definizione di una adeguata disciplina amministrativa in ordine al rilascio delle concessioni.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 2: la criticità all’erosione della costa, è stata definita attraverso al costruzione di una matrice ambientale costituita da tre indicatori, opportunamente pesati: la tendenza evolutiva storica del litorale; lo stato di conservazione dei sistemi dunali; l’evoluzione recente del litorale. Tali indicatori sono stati desunti da appositi studi di monitoraggio della costa. Il risultato analitico di detta procedura ha portato alla classificazione dei tratti costieri in alta, media e bassa criticità. E’ evidente che possono essersi verificate delle sotto valutazioni connesse sia al metodo sia al livello di minore dettaglio della scala territoriale propria di una pianificazione di area vasta. Tuttavia, vi è da evidenziare che attraverso il Piano comunale non solo possono essere riportate le dovute variazioni alla predetta classificazione, giustificate dal maggior dettaglio delle analisi territoriali, ma soprattutto è possibile attuare comunque un livello elevato di tutela delle aree costiere, riservandole esclusivamente alla libera fruizione, tenuto conto che la predetta classificazione è soltanto finalizzata alla definizione di una adeguata disciplina amministrativa in ordine al rilascio delle concessioni.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 24

PROPONENTE: Comune di Lecce

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Con riferimento all'art 5.2. (aree con divieto assoluto di concessione), si fa presente che la scrivente amministrazione ha delle forti riserve e perplessità circa la razionalità del disposto divieto. Il disaccordo, invero, nasce dalla considerazione che il limite ivi previsto è manifestamente contrario alla situazione morfologica di numerose aree demaniali già oggetto di concessioni destinate a rinnovarsi. Su tali aree, il tratto di spiaggia presenta una profondità inferiore a 15 m., in conformità alla peculiare struttura paesaggistica.

PUNTO 2: Per quanto concerne l'indicazione delle località di competenza di questa amministrazione, rientranti nel tratto di costa definita come "soggetta ad erosione", si fa presente che le suddette comprendono circa 10 Km di costa, secondo il relativo prospetto contenuto nel Piano. Ebbene, se per tali aree fosse inibito il rinnovo delle concessioni attuali, il danno economico e a livello turistico sarebbe di gravi proporzioni.

PUNTO 3: Con riferimento, infine, all'art. 6.2, (rinnovo delle concessioni demaniali), la previsione della trasformazione delle opere fisse esistenti in opere facilmente amovibili, appare di difficile applicazione perché è materialmente irrealizzabile la "facile amovibilità" delle stesse. Non solo, appare aperta ed irrisolta una problematica: gli attuali stabilimenti balneari, ci si chiede, con opere di difficile rimozione in cui il fronte-mare è attualmente superiore ai 100 m previsti dalla normativa, in fase di ristrutturazione" dovranno o "non" mantenere l'attuale fronte-mare ovvero adeguarsi alla normativa?!

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: Il limite minimo di profondità di 15 m previsto dall'art. 5.2 delle NTA ai fini della concedibilità discende dalla considerazione che larghezze così esigue non consentono una gestione economicamente vantaggiosa della struttura balneare. Pur tuttavia si riconosce che potrebbero verificarsi particolari situazioni locali che consentano un esercizio razionale anche per profondità di spiaggia inferiori. Pertanto si ritiene che l'osservazione sia parzialmente accoglibile, aggiungendo all'art. 5.2 il seguente comma.

In deroga alla prescrizione presente nell'art. 5.2 delle NTA del PRC che prevede il limite minimo insuperabile di 15 m di profondità di arenili concedibili, il PCC può prevedere la riduzione del relativo parametro in presenza di particolari morfologie costiere riferibili alla ubicazione, all'accessibilità nonché alla tipologia.

OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE

PUNTO 2: osservazione generica.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 3: la trasformazione delle strutture balneari attualmente esistenti sull'arenile in opere di "facile amovibilità", in quanto preciso obbligo normativo, non è da porsi in relazione alle possibilità disciplinare del Piano. Tale adempimento, inoltre, non è assolutamente collegato con l'altra prescrizione in ordine alla misura massima del fronte - mare concedibile, che trova la sua rispondenza logica nel principio normativo dell'*accessibilità ai beni demaniali marittimi e al mare territoriale per la libera fruizione* (art. 1 - comma 4 lett. b della Legge regionale 17/2006): in tal senso è associato, dalla pianificazione costiera regionale, all'esigenza di assicurare corridoi pubblici non eccessivamente distanti fra loro per il raggiungimento della battigia, quale fascia di libero transito e di uso collettivo del mare, evitando, peraltro, interferenze con le aree destinate al mantenimento delle strutture balneari.

La profondità della spiaggia è, dunque, un elemento determinante solo per la determinazione dei fronti - mare relativi ai lotti concedibili nell'ambito della fascia dimensionale prevista dall'Art. 8.1 - *Aree in concessione per strutture balneari* - delle Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali per la redazione dei Piani Comunali delle Coste.

L'osservazione, tuttavia, si ritiene parzialmente accoglibile, attraverso la variazione del predetto limite da metri 100,00 a metri 150,00, considerando che tale nuova misura non inficia sostanzialmente la finalità alla quale la stessa sta a presidio.

Pertanto, il secondo capoverso dell'Art. 8.1. - *Aree in concessione per strutture balneari* - delle Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali per la redazione dei Piani Comunali delle Coste, viene così modificato: *"Il PCC, avuto riguardo degli utilizzi già esistenti, indica la distribuzione e la consistenza dei singoli lotti concedibili, secondo moduli non frazionabili il cui fronte mare non deve essere inferiore a 20 m. e non deve superare la lunghezza dei 150 ml."*

OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE

OSSERVAZIONE 25

PROPONENTE: Comune di Margherita di Savoia – Sindacato Italiano Balneari Puglia

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

Si riporta all'attenzione la netta contrarietà degli associati al Sindacato (Imprese balneari) in oggetto in riferimento ai criteri assai riduttivi e limitativi circa le dimensioni:

PUNTO 1: delle aree concedibili, in quanto si distingue fra costa e costa concedibile escludendo, dalla prima, numerosissime porzioni della costa da quelle oggetto di erosione a quelle aventi una profondità inferiore a 15 m, dalle aree di rispetto dei porti alle aree vincolate ecc. (art. 5.2 delle NTA).

PUNTO 2: delle concessioni, (massimo 100 m di FM) in riferimento al solo parametro del fronte mare indipendentemente dalla profondità della spiaggia (art. 8.1 NTA);

PUNTO 3: dei manufatti, destinati a servizi quali spogliatoio, cabine, primo soccorso, servizi igienici ecc che, nel loro complesso non possono superare percentuali irrisorie dell'area concessa per un massimo, nelle concessioni superiori a 10.000 mq di 240 mq (art. 8.3);

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: Il limite minimo di profondità di 15 m previsto dall'art. 5.2 delle NTA ai fini della concedibilità discende dalla considerazione che larghezze così esigue non consentono una gestione economicamente vantaggiosa della struttura balneare. Pur tuttavia si riconosce che potrebbero verificarsi particolari situazioni locali che consentano un esercizio razionale anche per profondità di spiaggia inferiori. Pertanto si ritiene che l'osservazione sia parzialmente accoglibile, aggiungendo all'art. 5.2 il seguente comma.

In deroga alla prescrizione presente nell'art. 5.2 delle NTA del PRC che prevede il limite minimo insuperabile di 15 m di profondità di arenili concedibili, il PCC può prevedere la riduzione del relativo parametro in presenza di particolari morfologie costiere riferibili alla ubicazione, all'accessibilità nonché alla tipologia.

OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE

PUNTO 2: il limite dei 100 m. di fronte – mare concedibile, trova la sua rispondenza logica nel principio normativo dell'accessibilità ai beni demaniali marittimi e al mare territoriale per la libera fruizione (art. 1 – comma 4 lett. b della Legge regionale 17/2006), ed è, in tal senso, dalla pianificazione costiera regionale, associato all'esigenza di assicurare corridoi pubblici, non particolarmente distanti fra loro, per il raggiungimento della battigia, quale fascia di libero transito e di uso collettivo del mare, evitando, peraltro, interferenze con le aree destinate al mantenimento delle strutture balneari.

La profondità della spiaggia è, dunque, un elemento determinante solo per la determinazione dei fronti - mare relativi ai lotti concedibili nell'ambito della fascia dimensionale prevista dall'Art. 8.1 – *Aree in concessione per strutture balneari* - delle Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali per la redazione dei Piani Comunali delle Coste.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 3: la Legge regionale 17/06 prevede la possibilità di installare manufatti direttamente sull'arenile nella misura strettamente necessaria, al fine di assicurare i servizi minimi di spiaggia.

Il suo obiettivo è quello di porre un limite all'occupazione indiscriminata della costa, sul presupposto che le stesse strutture costituiscono, comunque, elementi di occupazioni permanente, anche se di "facile amovibilità, di suolo pubblico, i cui impatti sotto il profilo ambientale e paesaggistico, nonché della visuale, sono da mitigare. Le previsioni del piano sono un giusto equilibrio con le diverse esigenze di funzionalità di una struttura balneare.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 26

PROPONENTE: Assobalneari Italia

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Gli art. 5.1, 8.1 ed 8.3 della sopra riportata delibera di G.R. 1392 del 29/07/2009, gestiscono il demanio in modo assolutamente differente con il resto dell'Italia e, in modo stridente, la disciplina è differente da quella adattata dalle regioni confinanti: Molise, Campania, Basilicata e Calabria.

Le logiche conseguenze saranno:

- le aziende cui si rappresentano non saranno più concorrenziali con quelle analoghe delle altre località turistiche;
- per certi versi sarà messa in discussione l'esistenza aziendale per la evidente ridotta convenienza economica;
- l'operatore turistico balneare per riequilibrare il conto economico dell'azienda sarà costretto ad aumentare i prezzi, ad oggi fermi al 2005;
- l'aumento dei prezzi sarà causato non da volontà aziendali ma dalla discutibile volontà populista di un provvedimento non discusso e non concertato con le associazioni di categorie che sono interessate all'affaccio sul mare. Ovviamente sono interessate al tema anche le categorie operaie.

Per quanto sopra esposto si prega di valutare l'impatto economico del Piano Regionale delle Coste sulla popolazione pugliese.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: Osservazione generica.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 27

PROPONENTE: Comune di Zapponeta

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Si chiede una rivisitazione delle zone classificate C2.S2 a nord dell' abitato di Zapponeta e della zona C1.S3 a sud dell'abitato, in quanto, l'attuazione di interventi di difesa costiera hanno consentito non solo di arginare il fenomeno erosivo ma hanno determinato l'allungamento della spiaggia con notevole beneficio della costa dalla località rivali fino alla foce Aloisa.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: la criticità all'erosione della costa, è stata definita attraverso la costruzione di una matrice ambientale costituita da tre indicatori, opportunamente pesati: la tendenza evolutiva storica del litorale; lo stato di conservazione dei sistemi dunali; l'evoluzione recente del litorale. Tali indicatori sono stati desunti da appositi studi di monitoraggio della costa. Il risultato analitico di detta procedura ha portato alla classificazione dei tratti costieri in alta, media e bassa criticità. E' evidente che possono essersi verificate delle sotto valutazioni connesse sia al metodo sia al livello di minore dettaglio della scala territoriale propria di una pianificazione di area vasta sia all'aggiornamento dei dati assunti. Tuttavia, vi è da evidenziare che attraverso il Piano comunale non solo possono essere riportate le dovute variazioni alla predetta classificazione, giustificate sia dal maggior dettaglio delle analisi territoriali sia dalla accertata definitiva stabilizzazione di alcuni tratti costieri, a seguito della realizzazione di nuovi lavori di difesa dall'erosione costiera.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 28

PROPONENTE: Avv. Cosimo Miccoli (Casalabate Lecce)

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Con riferimento alle indicazioni nella Tavola n.39 del PRC, relativa all'analisi delle criticità all'erosione dei litorali sabbiosi e della sensibilità ambientale della costa, si fa notare che per gran parte del litorale di Casalabate, in particolare, nell'area urbanizzata, si è riportato un livello di criticità "Basso". Dato che il tratto di costa relativo alla marina di Casalabate negli ultimi venti anni ha subito un'erosione tale da eliminare quasi integralmente un ampio litorale sabbioso che poteva ospitare fino a 3 o 4 file parallele di ombrelloni, si osserva che la classificazione di cui sopra risulta poco rappresentativa della gravità del problema erosivo, soprattutto se si tiene conto del fatto che il parametro di valutazione (Criticità all'erosione) è definito in funzione di tre indicatori tra cui uno che individua la tendenza evolutiva storica del problema. Si osserva, pertanto, che assegnando un livello di criticità più elevato si possano attivare le misure necessarie per una riqualificazione ambientale (ripascimento dei litorali sabbiosi ormai scomparsi) e nella definizione di strategie di difesa e monitoraggio del litorale sabbioso.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: la sensibilità e la criticità, come si ricava dalla Relazione generale del Piano, sono parametri che rappresentano lo stato della fascia costiera dal punto di vista storico – ambientale e sotto il profilo dell'integrità fisica della costa. Per la loro valutazione sono stati individuati criteri che, opportunamente pesati tramite uno specifico processo di analisi, contribuiscono a definirli. Il risultato analitico di detta procedura ha portato alla classificazione dei tratti costieri secondo una matrice che individua nove livelli, a ciascuno dei quali è attribuita una speciale disciplina normativa in materia concessoria. Ciò posto, si comprende come l'individuazione delle zone omogenee per sensibilità ambientale e criticità erosiva, non è un processo che scaturisce da percezioni soggettive, ma è derivata dall'applicazione di un metodo scientifico. E' evidente che possono essersi verificate delle sotto valutazioni connesse sia al metodo sia al livello di minore dettaglio della scala territoriale propria di una pianificazione di area vasta. Tuttavia, attraverso il Piano comunale non solo possono essere riportate le dovute variazioni alla predetta classificazione, giustificate dal maggiore livello di dettaglio delle analisi territoriale, ma soprattutto è possibile comunque attuare livelli più elevati di tutela delle aree costiere, riservandole esclusivamente alla libera fruizione, tenuto conto che la predetta classificazione è soltanto finalizzata alla definizione di una adeguata disciplina amministrativa in ordine al rilascio delle concessioni.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 29

PROPONENTE: Comune di Bisceglie

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Prevedere, anche per i litorali rocciosi come quello del Comune di Bisceglie, la possibilità di ricostituzione delle spiagge, anche attraverso interventi di ripascimento artificiali nonché la rinaturalizzazione della fascia costiera mediante la riproposizione degli scogli di abrasione e della preesistente morfologia che permetteva l'esistenza delle spiagge stesse. Questa possibilità di ripascimento delle spiagge con ciottoli deve essere garantita e resa obbligatoria nel tentativo di ottenere, visto quanto richiesto dall' art. 5.2 delle N. T .A., spiagge ciottolose di dimensione maggiore dei 15 ml sulle quali sia possibile rilasciare concessioni.

PUNTO 2: Premesso che l'art. 9.1 delle NTA del PRC classifica due tipologie di pontili si propone di inserire una terza tipologia o ampliare la prima relativa a "pontili galleggianti di servizio per la balneazione", consentendo agli stabilimenti balneari la possibilità di ormeggiare i piccoli natanti (es. barche in resina o alluminio, gommoni, ecc.) utilizzati dagli utenti dello stesso stabilimento anche per liberare le spiagge occupate da questi mezzi.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: la problematica oggetto dell'osservazione è da affrontare nell'ambito della pianificazione costiera comunale, non ponendo quella regionale alcuna limitazione alla possibilità e alle modalità di ricostituzione delle spiagge attraverso ripascimenti artificiali, se non l'obbligo della preventiva verifica di fattibilità dell'opera rispetto alle caratteristiche meteo marine della unità o sub-unità di riferimento.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 2: l'utilizzo per deposito natanti, nell'ambito delle spiagge sia libere che in concessione, è incompatibile con quella della balneazione, ciò per motivi di sicurezza, di tutela dell'ambiente connessa al rischio di inquinamento, nonché di intralcio al libera fruizione degli arenili.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 30

PROPONENTE: Comune di Mattinata – Sindacato Italiano Balneari Puglia

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Il PRC non disciplina in alcun modo la realizzazione di impianti eolici off-shore; è necessario quindi prevedere un coordinamento delle normative di settore puntando alla individuazione delle zone costiere di pregio paesaggistico e naturalistico da sottoporre a tutela assoluta, con divieto di concessioni per impianti eolici off-shore.

PUNTO 2: Il PRC non affronta in modo adeguato il problema degli standards di qualità degli insediamenti balneari per migliorare gli aspetti relativi alla competitività dell'offerta turistica ed alla necessità di avvicinare livelli ottimali di prodotto per acquisire nuove prospettive di mercato turistico: occorre prevedere standard di qualità in presenza dei quali:

- poter classificare gli stabilimenti tenendo conto della qualità dei servizi offerti e quindi anche delle tariffe praticabili;
- prevedere l'ammodernamento ciclico degli impianti imponendo l'obbligo di allinearsi allo standard di qualità prescelto a pena di decadenza della concessione;
- prevedere bonus e premialità con possibilità di deroghe ai parametri predefiniti del Piano o agevolazioni concessorie per la parte flessibile in presenza di standards di eccellenza.

PUNTO 3: delle aree concedibili in quanto si distingue fra costa e costa concedibile escludendo, dalla prima, numerosissime porzioni della costa: da quelle oggetto di erosione a quelle aventi una profondità inferiore ai 100 ml, dalle aree di rispetto dei porti alle aree vincolate ecc. (art. 5.2 delle norme tecniche);

PUNTO 4: delle concessioni (massimo 100 m di f/m) in riferimento al solo parametro del fronte mare indipendentemente dalla profondità della spiaggia (art. 8.1);

PUNTO 5: dei manufatti destinati a servizi quali spogliatoio, cabine, primo soccorso, servizi igienici ecc. che, nel loro complesso non possono superare percentuali irrisorie dell'area concessa per un massimo, *nelle* concessioni superiori a 10.000 mq, di 240 mq. (art. 8.3).

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: la installazione degli impianti off – shore, sotto gli aspetti demaniali, non è una disciplina riconducibile alla competenza regionale. Infatti, l'Art. 105 del D.Lgs. 112/98, di trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regione, sottrae la specifica materia, qual è l'approvvigionamento di fonti di energia, dal processo evolutivo medesimo. Per tale ragione la Pianificazione costiera non costituisce lo strumento normativo idoneo per affrontare le problematiche rappresentate nella presente osservazione.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 2: l'armonizzazione delle esigenze di tutela dell'ambiente costiero e di valorizzazione delle attività turistiche esercitate sullo stesso, costituisce l'obiettivo primario della Pianificazione costiera, in ossequio al principio di eco – sostenibilità introdotto dalla normativa regionale in materia. Infatti, la qualità ambientale, per la specificità dei territori regionali, è considerata un fattore decisivo e imprescindibile dal punto di vista dell'offerta turistico – balneare.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 3: la lunghezza utile della linea di costa, dalla quale discende la quota cosiddetta concedibile a livello comunale, nella misura non superiore al 40% della sua consistenza complessiva, è una definizione introdotta dalla Legge regionale 17/2006 e soltanto ripresa dall'Art. 5.2. – Aree con divieto assoluto di concessione - delle Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali per la redazione dei Piani Comunali delle Coste.

Il limite minimo di profondità di 15 m previsto dall'art. 5.2 delle NTA ai fini della concedibilità discende dalla considerazione che larghezze così esigue non consentono una gestione economicamente vantaggiosa della struttura balneare. Pur tuttavia si riconosce che potrebbero verificarsi particolari situazioni locali che consentano un esercizio razionale anche per profondità di spiaggia inferiori. Pertanto si ritiene che l'osservazione sia parzialmente accoglibile, aggiungendo all'art. 5.2 il seguente comma.

In deroga alla prescrizione presente nell'art. 5.2 delle NTA del PRC che prevede il limite minimo insuperabile di 15 m di profondità di arenili concedibili, il PCC può prevedere la riduzione del relativo parametro in presenza di particolari morfologie costiere riferibili alla ubicazione, all'accessibilità nonché alla tipologia.

OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE

PUNTO 4: il limite dei 100 m. di fronte – mare concedibile, trova la sua rispondenza logica nel principio normativo dell'accessibilità ai beni demaniali marittimi e al mare territoriale per la libera fruizione (art. 1 – comma 4 lett. b della Legge regionale 17/2006), ed è, in tal senso, dalla pianificazione costiera regionale, associato all'esigenza di assicurare corridoi pubblici, non particolarmente distanti fra loro, per il raggiungimento della battigia, quale fascia di libero transito e di uso collettivo del mare, evitando, peraltro, interferenze con le aree destinate al mantenimento delle strutture balneari.

La profondità della spiaggia è, dunque, un elemento determinante solo per la determinazione dei fronti - mare relativi ai lotti concedibili nell'ambito della fascia dimensionale prevista dall'Art. 8.1 – Aree in concessione per strutture balneari - delle Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali per la redazione dei Piani Comunali delle Coste.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 5: la Legge regionale 17/06 prevede la possibilità di installare manufatti direttamente sull'arenile nella misura strettamente necessaria, al fine di assicurare i servizi minimi di spiaggia.

Il suo obiettivo è quello di porre un limite all'occupazione indiscriminata della costa, sul presupposto che le stesse strutture costituiscono, comunque, elementi di occupazioni permanente, anche se di "facile amovibilità, di suolo pubblico, i cui impatti sotto il profilo ambientale e paesaggistico, nonché della visuale, sono da mitigare. Le previsioni del piano sono un giusto equilibrio con le diverse esigenze di funzionalità di una struttura balneare.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 31

PROPONENTE: Comune di Ugento

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Si propone che sia lasciata facoltà ai Comuni di disporre l'assegnazione di aree in concessione alle suddette strutture, reperendole all'interno del 60% destinato alla libera balneazione, in base ad una percentuale già stabilita all'interno del PRC e correlata alla capacità ricettiva prevista dagli strumenti urbanistici, nonché alle presenze turistiche di ogni singolo Comune della Regione Puglia.

PUNTO 2: Si segnala che il PRC all'interno dell'allegato n. 7.3.1, relativamente al Comune di Ugento, non contempla, nell'analisi della vincolistica, la presenza del Parco Naturale Regionale "Litorale di Ugento" istituito con L..R. n. 13/2007.

Tale mancanza comporta una sottostima del livello di sensibilità per la costa ugentina. ed una conseguente classificazione non appropriata delle area costiere di competenza e una diversa articolazione normativa.

Quanto sopra risulta, pertanto, fondamentale, anche in previsione delle possibili discordanze tra i contenuti del futuro Piano Comunale delle Coste e Piano di Gestione del Parco, quest'ultimo comunque sovraordinato a tutti i piani di settore.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: la variazione proposta contrasta con le disposizioni della normativa regionale in materia.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 2: la sensibilità ambientale, come si ricava dalla Relazione generale del Piano, rappresenta lo stato della fascia costiera dal punto di vista storico – ambientale, e per valutarla sono stati individuati criteri che, opportunamente pesati tramite uno specifico processo di analisi, contribuiscono a definirla. Il risultato analitico di detta procedura ha portato alla classificazione dei tratti costieri in alta, media e bassa sensibilità, che successivamente è stata corretta accorpando zona di costa contigue in un unico livello di sensibilità sulla base della prevalenza, secondo considerazioni cautelative dal punto di vista ambientale. Ciò posto, si comprende come l'individuazione delle zone omogenee per sensibilità ambientale, non è un processo che scaturisce da percezioni soggettive, ma è derivata dall'applicazione di un metodo scientifico. E' evidente che possono essersi verificate delle sotto valutazioni connesse sia al metodo sia al livello di minore dettaglio della scala territoriale propria di una pianificazione di area vasta. Tuttavia, attraverso il Piano comunale non solo possono essere riportate le dovute variazioni alla predetta classificazione, giustificate dal maggiore livello di dettaglio delle analisi territoriale, ma soprattutto è possibile comunque attuare livelli più elevati di tutela delle aree costiere, riservandole esclusivamente alla libera fruizione, tenuto conto che la predetta classificazione è soltanto finalizzata alla definizione di una adeguata disciplina amministrativa in ordine al rilascio delle concessioni.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE 32

PROPONENTE: Comune di Vernole

OSSERVAZIONE IN SINTESI:

PUNTO 1: Il Piano delle Coste sembra aver utilizzato l'estremizzazione di un tecnicismo non multidisciplinare per evadere gli obiettivi di partecipazione, condivisione e sviluppo economico del territorio che le stesse strutture regionali testimoniano e in teoria. Perseguono.

PUNTO 2: Sulla base del Piano Regionale delle Coste, i Comuni dovranno adottare i Piani Comunali delle Coste (P.C.C.) che avranno l'onere di essere molto più ricognitivi e prevedere la zonizzazione, il ripristino dell'assetto costiero e regolare gli insediamenti balneari, rimanendo comunque in simmetria con il piano regionale. Non esistono, nel Piano Regionale delle Coste, valutazioni sulle cause che stanno provocando i diffusi fenomeni di erosione costiera né indicazioni sulle strategie di intervento. Si rinvia, invece, ai singoli P.C.C. che dovranno operare approfondimenti e studi specialistici per individuare queste cause proponendo gli interventi. Viene precisato, inoltre, che ogni Piano Comunale delle Coste dovrà estendere gli studi all'intera U.F. Unità Fisiografica a cui appartiene (che normalmente comprende molti comuni) con ciò rendendo possibili situazioni difficili da gestire. Sarebbe opportuno, quindi, ridurre alla sub unità fisiografica gli studi, le indagini e i rilievi per la realizzazione di una qualsiasi opera marittima o per la redazione della pianificazione locale.

PUNTO 3: Obiettivo dell' Amministrazione Comunale di Vernole, nei territori ad alta valenza ambientale, è la sperimentazione di un turismo nel rispetto dell'ecosostenibilità, puntando sulla partecipazione di residenti e associazioni ambientaliste.

Un turismo consapevole esteso a chiunque voglia scoprire e capire nel loro più sincero significato le peculiarità di un territorio. che si evolve ad opera dell'uomo in armonia con le caratteristiche fisiche e naturali di una regione. stratificatosi nel tempo e ricco spunti di riflessione oltre che di complessità strutturale con il coinvolgimento della comunità locale che ristabilisce una simbiosi perduta con il proprio territorio.

PUNTO 4: Non si è tenuto conto degli interventi già eseguiti a salvaguardia del cordone dunale, attribuendo ad alcuni tratti della costa un basso livello di criticità.

CONTRODEDUZIONE:

PUNTO 1: la stesura del Piano regionale e la sua adozione in Giunta regionale è stata preceduta e accompagnata da una intensissima attività di partecipazione e condivisione degli obiettivi generali, ottenuta attraverso numerose assemblee presso i comuni costieri, l'attivazione delle Conferenze dei Servizi previste dalla procedura VAS, alle quali sono stati invitati tutti i comuni costieri, la presentazione itinerante ai cittadini del Piano, nonché la pubblicazione dello stesso sul sito telematico regionale sin dalle prime fasi approvative.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 2: il riferimento alle sub-unità o alle unità fisiografiche, ai fini dell'inserimento di una nuova opera di ingegneria costiera, può derivare esclusivamente da puntuali analisi e considerazioni esclusivamente tecniche di natura meteo – marina, le quali sole possono orientare la definizione degli ambiti territoriali per le verifiche di fattibilità.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 3: la sensibilità e la criticità, come si ricava dalla Relazione generale del Piano, sono parametri che rappresentano lo stato della fascia costiera dal punto di vista storico – ambientale e sotto il profilo dell'integrità fisica della costa. Per la loro valutazione sono stati individuati criteri che, opportunamente pesati tramite uno specifico processo di analisi, contribuiscono a definirli. Il risultato analitico di detta procedura ha portato alla classificazione dei tratti costieri secondo una matrice che individua nove livelli, a ciascuno dei quali è attribuita una speciale disciplina normativa in materia concessoria. Ciò posto, si comprende come l'individuazione delle zone omogenee per sensibilità ambientale e criticità erosiva, non è un processo che scaturisce da percezioni soggettive, ma è derivata dall'applicazione di un metodo scientifico. E' evidente che possono essersi verificate delle sotto valutazioni connesse sia al metodo sia al livello di minore dettaglio della scala territoriale propria di una pianificazione di area vasta. Tuttavia, attraverso il Piano comunale non solo possono essere riportate le dovute variazioni alla predetta classificazione, giustificate dal maggiore livello di dettaglio delle analisi territoriali, ma soprattutto è possibile comunque attuare livelli più elevati di tutela delle aree costiere, riservandole esclusivamente alla libera fruizione, tenuto conto che la predetta classificazione è soltanto finalizzata alla definizione di una adeguata disciplina amministrativa in ordine al rilascio delle concessioni.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

PUNTO 4: osservazione generica.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

QUADRO SINOTTICO DELLE OSSERVAZIONI

N. d'ordine osservazione	Soggetto Proponente	Disaggregazione e per punti	Provvedimento		
			Non accolta	Accolta	Accolta parzialmente
1	Comune di Vieste	1	1	0	0
2	Associazione Pro Loco Torre Vado	4	4	0	0
3	Comune di Rodi Garganico	8	6	1	1
4	Comune di Morciano di Leuca - Gruppo consiliare	1	1	0	0
5	Comune di Porto Cesareo	5	3	0	2
6	Torre Guaceto	3	3	0	0
7	De Pace Chiara	1	0	1	0
8	Comune di Monopoli	5	4	0	1
9	Comune di Palagiano	1	1	0	0
10	Movimento Azzurro Brindisi	5	5	0	0
11	Comune di Morciano di Leuca	1	1	0	0
12	Legambiente Salve	3	3	0	1
13	Club Turismo Salento	8	7	0	0
14	Mareincanto	10	10	0	0
15	Consorzio Area Marina Protetta - Porto Cesareo	1	1	0	0
16	Confcommercio	3	3	0	0
17	Hotel Rivablu	1	1	0	0
18	Comune di Molfetta	8	6	1	1
19	Legambiente Molfetta	1	1	0	0
20	Comune di Santa Cesarea Terme	4	3	0	1
21	Sardella Mario	1	1	0	0
22	Italcave	13	13	0	0
23	Comune di Trepuzzi - Consiglieri di minoranza	2	2	0	0
24	Comune di Lecce	3	1	0	2

N. d'ordine osservazione	Soggetto Proponente	Disaggregazioni e per punti	Provvedimento		
			Non accolta	Accolta	Accolta parzialmente
25	Comune di Margherita di Savoia	3	2	0	1
26	Assobalneari Italia Margherita di Savoia	1	1	0	0
27	Comune di Zapponeta	1	1	0	0
28	Miccoli Cosimo	1	1	0	0
29	Comune di Bisceglie	2	2	0	0
30	Comune di Mattinata	5	4	0	1
31	Comune di Ugento	2	2	0	0
32	Comune di Vernole	4	4	0	0
TOTALE CONTRODEDUZIONI		112	98	3	11

N.B. Ogni osservazione è stata formalizzata in diversi punti, analizzati e valutati singolarmente.